

COMUNE DI LUSERNA-KAMOOU VO LUSERNA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2019

art. 39 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

NORME DI ATTUAZIONE

IL COMMISSARIO AD ACTA :

IL TECNICO:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

I° Adozione del Commissario ad acta Delibera n.01/C di data 30.10.2019
Adozione definitiva del Commissario ad acta Delibera n. 02/C di data 03.09.2020

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data ____.

Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data ____.

Dicembre 2020

Titolo 1°

Il P.R.G. e la sua attuazione

ART. 1

DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema insediativo, produttivo, infrastrutturale:
 - Tav. n° INS.01 LUSERNA, TEZZE, FRATTE, CAMPO - (scala 1:5.000)
 - Tav. n° INS.02 RIVA DI COST'ALTA, COST'ALTA, BISELE, BISELE DI SOPRA (scala 1:5.000)
 - Tav. n° INS.03 LUSERNA, TEZZE, CAMPO (scala 1:2.000)
 - Tav. n° INS.04 MALGA RIVETTA (scala 1:2.000)
 - Sistema ambientale:
 - Tav. n° AMB.01 LUSERNA, TEZZE, FRATTE, CAMPO - (scala 1: 5.000)
 - Tav. n° AMB.02 RIVA DI COST'ALTA, COST'ALTA, BISELE, BISELE DI SOPRA (scala 1:5.000)
 - Legenda Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale e Sistema Ambientale
 - Tav. n° LEG.
 - Tavole del piano generale di tutela degli insediamenti storici
 - Tav. n° CS1 SISTEMA INSEDIATIVO (scala 1:1.000)
 - Tav. n° CS2 CATEGORIE D'INTERVENTO DEGLI EDIFICI (scala 1:1.000)
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) Relazione Illustrativa e relativi allegati;
 - d) Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi nel centro storico, negli edifici storici sparsi e sul patrimonio edilizio tradizionale;
 - e) Schedatura degli edifici e manufatti di carattere storico con indicazioni operative di dettaglio;
 - f) Schedatura degli edifici censiti come patrimonio edilizio tradizionale, a sensi art. 61 della L.P. 1/2008 e ss.mm.
2. Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata; è ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer. La cartografia catastale di base è indicativa rispetto alla situazione reale.

ART. 2

APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. si applica nell'intero territorio dei Comuni di Luserna.
2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute negli elaborati elencati all'art. 1 comma 1.
3. Il P.R.G. si applica nel rispetto della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e della Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e s.m.i. per le parti ancora in vigore. Negli articoli delle presenti norme, ogni riferimento alla L.P. 1/2008 si intende inclusivo dei collegamenti alla L.P. 22/91 e s.m.i. per le parti in vigore.

4. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 3

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi previsti in cartografia, in conformità alle disposizioni contenute nella L.P 4 agosto 2015, n.15. Il Piano si attua inoltre attraverso gli interventi edilizi diretti. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G. ed in particolare quanto riportato al Titolo 11.
2. I Piani attuativi del P.R.G. sono individuati in cartografia in conformità alle disposizioni contenute nell'lo 4 agosto 2015, n.15.
 - Piano Attuativo a fini Generali (P.A.G.)
 - Piano Attuativo a fini speciali (P.E.E.P. - P.I.P. ecc.)
 - Piano di recupero e di riordino urbano
 - Comparti edificatori
 - Piani di Lottizzazione
 - Piani Guida
 - Programmi integrati di intervento
3. Nelle aree soggette a pianificazione attuativa è richiesta una progettazione urbanistica - edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia; pertanto di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G.

ART. 3 bis

PIANI ATTUATIVI

1. Il Titolo 11° riporta l'elenco delle aree assoggettate a particolari Piani attuativi e gli elementi vincolanti per lo studio degli stessi.
2. Le indicazioni relative ai piani attuativi sono contenute negli appositi cartigli. I confini di detti Piani sono riportati in cartografia;
3. I piani attuativi e i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della Variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015, mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all'art. 54 della legge urbanistica provinciale.
5. Sono consentite deroghe al rapporto di copertura nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente separati).
6. Nei Piani Attuativi del P.R.G. il valore dei suoli interessati dal Piano deve essere equo ed uniforme indipendentemente dalla destinazione di zona indicata in cartografia, nel senso che a ciascun proprietario viene assegnato uguale valore urbanistico del suolo.
7. I Piani attuativi sono finalizzati alla realizzazione di una pianificazione urbanistica di dettaglio. Nelle aree indicate nel Piano la formazione di Piani attuativi è obbligatoria e deve contenere la indicazione degli obiettivi specifici che si intendono realizzare e, ove occorra, delle modalità operative.

8. Ad ogni piano attuativo è allegato uno schema di massima delle cubature da realizzare: si precisa comunque che tali schemi sono orientativi e vincolanti solamente per quanto riguarda l'orientamento dei fabbricati, mentre resta rimessa alla libera elaborazione dei progettisti la concreta specificazione edificatoria, ovviamente entro l'ambito delle prescrizioni di piano, della indicazione delle aree di rispetto e delle fasce di verde.

ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO

1. Vengono così definite le aree da progettare a prevalente contenuto urbanistico e viabilistico. Si tratta di progettazione esecutiva da predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Variante al PRG 2019, a cura dell'Amministrazione Comunale e/o proposta da terzi, nel rispetto delle indicazioni descritte al comma 8 del presente articolo. In caso di mancata approvazione del Progetto entro il termine sopra citato il vincolo decade e rimangono valide le zonizzazioni e i vincoli riportati per le singole aree ed edifici.
2. Ove necessario, verranno ricompresi nella progettazione tutti i fronti insistenti nell'area o sul suo perimetro. Si applicano le procedure previste per il Piano Guida dalla LP 4 agosto 2015, n.15 .
3. L'attuazione dei progetti esecutivi di riordino urbano avverrà mediante accordo urbanistico tra i privati proprietari e l'amministrazione comunale, che potrà assumerne l'esecuzione o finanziarne parzialmente l'esecuzione mediante l'erogazione di contributi. Detti progetti potranno essere realizzati anche a lotti in tempi diversi. E' sempre ammesso l'intervento sui singoli edifici secondo le prescrizioni contenute nelle schede di ogni singolo manufatto.
4. Le categorie degli edifici "C" e "D" e le indicazioni di area segnate in planimetria e rientranti nel progetto di riordino urbano si considerano indicative per la stesura del progetto stesso; sono invece vincolanti, oltre ai parametri sopra riportati, le indicazioni di piano per le categorie operative "A" e "B", i vincoli puntuali e i fronti di pregio. L'aumento volumetrico, ove ammesso, non potrà superare quanto previsto al comma 8; negli altri casi si dovrà rispettare le indicazioni contenute nella schedatura di ciascun edificio.
5. Fino a quando non sarà approntato il progetto esecutivo di riordino urbano, gli edifici compresi si considerano rientranti nella categoria operativa "C" di cui all'art. 31, mentre le aree sono assimilate a quelle dell'art. 32. e i fronti prospicienti non sono vincolati dal progetto di riordino urbano.
6. Il P.R.G. delimita le aree nelle quali l'attuazione delle linee e dei contenuti del Piano presuppone l'utilizzo in modo coordinato e integrato di beni di proprietà pubblica e privata. Nell'ambito di tali aree l'intervento edificatorio potrà avvenire sulla base di appositi progetti organici finalizzati a definire i contenuti dell'intervento e a regolarne gli aspetti strutturali, funzionali, tipologici e convenzionali.
7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione del volume. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive relative alle categorie di intervento consentite sugli edifici esistenti ricadenti nei progetti di riordino urbano.
8. I contenuti dei progetti di riordino urbano sono l'esplicitazione delle volontà dell'amministrazione comunale e servono come guida ed indirizzo per il parere della C.E.C.
9. Il P.R.G. prevede, per Luserna, il seguente riordino urbano:
 - **Luserna "Piazza Marconi"**: si tratta di recuperare ed in parte riprogettare la piazza principale del paese, l'attiguo spazio di verde attrezzato ed i percorsi di collegamento con il nucleo storico. In particolare si dovrà tendere all'eliminazione dei parcheggi curando l'arredo degli spazi, l'inserimento di alberature con studio preventivo dello stato dei sottoservizi (fognature, acquedotti, cavidotti ecc.). Gli interventi sulla p.f. 1401/1 in CC Luserna dovranno essere eseguiti previa verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio”.

ART. 5
DEROGHE AL PIANO

1. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. con le modalità e per i casi previsti dalla normativa vigente.

Titolo 2°

Definizioni e prescrizioni generali

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.
2. Sono considerati come "insediamenti":
 - tutte le aree ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
 - le aree per insediamenti prevalentemente residenziali e turistiche;
 - le aree per attività produttive di interesse locale;
 - le aree per attività estrattive;
 - le aree a carattere terziario;
 - le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale
 - il verde pubblico
 - le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche.Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Titoli 3° e 4°.
3. Sono considerate come "spazi aperti":
 - le aree agricole, le aziende agricole
 - le aree a bosco e a pascolo
 - le aree ad elevata integritàLe norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 5°.
4. Sono considerate come "zone per infrastrutture":
 - le strade veicolari, i parcheggi pubblici e le stazioni di servizio;
 - gli spazi e strade pedonali e ciclabili;
 - gli impianti di risalita e per la mobilità, le aree sciabili e i relativi spazi attrezzati di servizio;
 - gli elettrodotti, le linee telefoniche, i metanodotti;
 - gli impianti per lo smaltimento dei rifiutiLe norme relative agli interventi sono riportate nel Titolo 7°.
5. Sono considerate "zone di tutela e protezione":
 - le aree a verde privato;
 - le aree di difesa paesaggistica;
 - le aree di protezione naturalistica
 - le riserve naturali e la rete ecologica degli Altipiani.
 - le aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - le aree archeologiche;
 - i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
 - le aree a rischio geologico e valanghivo;
 - le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti.Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 8°.
6. Sono considerate "zone di controllo tecnico - amministrativo":
 - le aree di tutela ambientale;
 - le aree sottoposte a vincolo idrogeologico;Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 9°.

7. Il Titolo 10° riporta le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale.
8. Il Titolo 11° riporta specifiche indicazioni relative alla formazione ed attuazione di alcuni Piani Attuativi.
9. Il Titolo 12° riporta le disposizioni urbanistiche del settore commerciale.
10. Il Titolo 13° riporta la disciplina degli alloggi destinati alla residenza.
11. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
12. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono riportate nell'Elenco dei cartigli che precisano i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.
13. Per gli elementi territoriali individuati come “invarianti” ai sensi dell’art. 8 delle norme di attuazione e riportate nell’Allegato “D” del P.U.P. deve essere rispettato quanto stabilito nelle specifiche disposizioni provinciali.

ART. 6 bis

CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 2 DEL D.M. 2 APRILE 1968 N.1444

1. Il territorio comunale, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

Zone “A”: Parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale; fanno parte della zona omogenea “A” le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Aree ricomprese nel perimetro degli insediamenti storici, normate dal Titolo 4° “Insediamenti storici”
- Art. 4 “Progetti di riordino urbano”

Zone “B”: Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse da quelle ricomprese nella zona “A”. Aree ad uso prevalentemente residenziale; fanno parte della zona omogenea “B” le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 16 “Aree residenziali esistenti sature B1”
- Art. 18 “Aree residenziali di completamento B2”
- Art.19 “ Aree miste prevalentemente residenziali C2”
- Art. 51 “Verde privato”

Zone “C”: Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate diverse da quelle ricomprese nelle zone “A” e “B”; fanno parte della zona omogenea “C” le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 20 “Aree residenziali di nuova espansione C1”

Zone “D”: Aree destinate prevalentemente alle attività economiche, industriali, o ad esse assimilate; fanno parte della zona omogenea “D” le aree contraddistinte dalle seguenti

destinazioni urbanistiche:

- Art. 21 “Aree multifunzionali”
- Art. 22 “Aree estrattive all’aperto”
- Art. 23 “Aree per attrezzature turistico ricettive
- Art. 49 “Aree discariche inerti”

Zone “E”: Parti di territorio destinate ad usi agricoli, a bosco, a pascolo e improduttive; fanno parte della zona omogenea “E” le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 36 “Aree agricole di rilevanza locale”
- Art. 37 “Aziende per aziende agricole”
- Art.37bis “Aree agricole e agricole di pregio”
- Art.37ter “Aree per attrezzature di supporto alla produzione agricola
- Art. 39 “Aree a bosco
- Art. 40 “Aree a pascolo (alpe)”
- Art. 41 “Aree ad elevata integrità

Zone “F”: Parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; fanno parte della zona omogenea “F” le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 26 “Aree per attrezzature e servizi pubblici
- Art. 27 “Verde pubblico
- Art. 29 “Aree per attrezzature tecnologiche
- Art. 44 “Infrastrutture stradali”
- Art. 45 “Parcheggi pubblici”
- Art. 46 “Aree e percorsi pedonali, ciclabili, sci escursionistici ed attrezzati”
- Art. 47 “Aree sciabili”
- Art. 48 “Elettrodotti - linee telefoniche – impianti generatori di campi elettromagnetici”
- Art. 50 “Impianti a fune e per la mobilità”

ART. 7

PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE

1. 1. Ai fini dell’applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e specificati all’art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg e s.m. e i.
2. I limiti di altezza del fronte e di numero di piani (Hp) definiti nei cartigli o nella norma di zona non si applicano nel caso di interventi su edifici esistenti che già superano questo limite; in tal caso l’altezza massima raggiungibile sarà pari a quella esistente.

ART. 7 bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E TRA LE COSTRUZIONI E I CONFINI

1. Il P.R.G. del Comune di Luserna secondo quanto previsto dell’articolo 105 comma 4 lett. e) del “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” approvato con D.P.P. 8-61/2017 assume, per le

diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:

- alle distanze minime tra edifici;
 - alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Ai fini della determinazione delle distanze ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008 si rimanda allo schema di equiparazione, tra le destinazioni d'uso del suolo e le zone territoriali omogenee A, B e D di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, riportato all'art. 6bis delle presenti norme di attuazione.
3. In tutti i casi in cui le norme di attuazione del PRG prevedono l'altezza espressa in numero di piani (Hp), l'edificazione deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti nella seguente tabella di conversione dell'altezza in metri, utile alla determinazione delle distanze minime tra gli edifici e degli edifici dai confini:

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (Hp) in numero di piani	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (Hf) in metri
1 piano	Altezza del fronte (m) prevista nelle singole norme di zona incrementata di 1 metro.
2 piani	
3 piani	
4 piani	

ART. 8 CATEGORIE D'INTERVENTO

1. Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della legge urbanistica provinciale, con le specificazioni contenute al TITOLO III -Capo IX "Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, fatte salve le seguenti specificazioni:
 - a. ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, si applicano le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione. Le opere ammesse per ciascuna categoria d'intervento sono descritte al TITOLO 4° "Insediamenti storici".
 - b. sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso sono ammessi gli interventi di cui all'art .77 comma 1 lett. e) punto 2, della LP 15/2015 salvo diversa indicazione della scheda di rilevazione.
 - c. sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) sono ammessi qualora previsti della scheda di rilevazione degli edifici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia [R3] sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente.
 - d. nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, gli

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data __. __. ____

Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data __. __. ____

ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20%, nel rispetto del volume urbanistico esistente.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lett. h) della legge urbanistica provinciale, sono ammessi qualora previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla redazione di specifici piani attuativi.

ART. 9

EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO DI DESTINAZIONE

1. Per gli edifici esistenti alla data di II adozione del P.R.G. (Variante di assestamento 2009) adibiti a funzioni ed attività incompatibili con le destinazioni di zona, fatte salve le disposizioni contenute nella allegata tabella 2", sono consentiti i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento di SUN;
 - operazioni atte a garantire la sicurezza statica e la sicurezza del lavoro;
 - interventi di superamento delle barriere architettoniche;
2. A trasferimento avvenuto o dismissione della funzione o dell'attività esercitata in contrasto con la destinazione di zona gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi previsti all'art. 8.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano :
 - all'interno degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, progetto convenzionato o di riordino urbano , qualora siano previste specifiche disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - nelle zone agricole del PRG,
 - qualora all'interno delle singole norme di zona siano contenute specifiche disposizioni in materia (centri storici, edifici e manufatti storici e del patrimonio edilizio montano tradizionale ecc.)

ART. 10

TIPOLOGIA DEI FABBRICATI

1. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo - zona per zona - le volumetrie massime ammissibili.
2. Per **fabbricati residenziali** si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di tipo primario, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Per le attività complementari ammesse si rinvia al punto 4 dell'art. 15.
3. Per **fabbricati turistici** si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività turistica di ogni natura, nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo. Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta relazione funzionale con tutto il complesso ricettivo.
4. Per **fabbricati terziari** si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività

commerciali, ricettive di tipo alberghiero, colonie, ostelli e simili nonché servizi pubblici o privati, e le relative attrezzature complementari (depositi, garage, ecc.), ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

5. Come **equipaggiamenti** si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage, ecc.).
6. Per **fabbricati produttivi** si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edili; rivendite all'ingrosso, parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silo industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e loro complementi funzionali.
7. Per **fabbricati agricoli specializzati** si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depositi, silo, garage, ecc.).
8. Per **fabbricati rustici** si intendono i manufatti edilizi minori che sono o erano complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività silvopastorali, della caccia e della pesca: ripari, baiti, capanni, alveari, silo, fienili, concimaie, depositi di attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc. Questi fabbricati sono tipici delle aree montane.
9. Per **ruderi** si intendono le parti residue di volumi edificati di antica origine, per essi può essere ammessa la ricostruzione filologica, anche con il solo apporto della memoria storica di testimoni, secondo le modalità fissate nelle presenti norme e semprechè l'intervento sia compatibile con le previsioni della relativa categoria di intervento, e, qualora gli stessi facciano parte del patrimonio edilizio tradizionale esistente, il recupero sarà possibile nei limiti fissati ai successivi articoli 30 bis e segg. in attuazione dell'art. 104 della LP 4 agosto 2015, n.15.
10. Il P.R.G. può prescrivere nei cartigli tre tipologie edilizie:
 - **Tb** edifici a blocco - sono costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi e spazi per attività comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni.
 - **Ts** edifici a schiera - sono costruzioni plurifamiliari nelle quali ogni alloggio e attività comunicano con l'esterno senza passare per anditi comuni a tutti i condomini nonché le costruzioni plurifamiliari costituite da più di due elementi aggregati.
 - **Ti** edifici isolati - sono costruzioni unifamiliari isolate e costruzioni plurifamiliari costituite da non più di due elementi aggregati.
11. Per destinazioni d'uso in atto di manufatti esistenti si intende quella che risulta dal provvedimento di autorizzazione, concessione ovvero di licenza edilizia oppure dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967 n° 765.

ART. 10bis

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

ART. 10ter

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data __. __. ____

Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data __. __. ____

INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale e disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

ART. 11

DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 45 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al Titolo I Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e s.m.
2. E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi completamente interrati a servizio delle abitazioni, salve precise disposizioni contrarie contenute nelle presenti Norme.

ART. 12

FASCE DI RISPETTO E PROTEZIONE

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune aree e/o fasce di rispetto.
2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme; le possibilità di nuova edificazione e di ampliamento dei fabbricati è quello previsto dalla D.G.P. 1606 del 22.06.2001 e s.m.i..
3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle aree di rispetto e/o protezione sono riportate nelle Tabelle 4, 5 e 5b. Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle della tabella citata.

ART. 12 bis

VINCOLO CIMITERIALE E FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. La zona indicata con apposita simbologia (vincolo cimiteriale) è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano e riportata nella tabella 5.

4. L'osservanza della zona di rispetto cimiteriale indicata dal P.R.G. è possibile solo con l'approvazione, da parte dell'autorità competente, della delibera comunale di variazione della distanza di rispetto cimiteriale da 200 metri a 50 metri.
5. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti all'art. 62 della LP 4 agosto 2015, n.15., all'art.9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e all'art. 75 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 "Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri", e alla delibera della giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006 "Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici."

ART. 13

ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI E CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'

1. Tutto il territorio è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.
2. Secondo le densità fondiari e gli indici di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area crea il suo asservimento sotto forma di vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dei prescritti rapporti superficie/volume e superficie totale/superficie coperta.
3. Una volta che in sede di permesso di costruire siano stati determinati volumetria e superficie coperta dei fabbricati insistenti in un lotto, è ammesso enucleare successivamente dal lotto medesimo solo le porzioni di suolo che risultino eccedenti l'area minima necessaria per il rispetto dei parametri di zona.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del Piano, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte utilizzate per l'edificazione del fabbricato anche se successivamente alienate per l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei parametri edificatori prescritti dal Piano zona per zona.
5. L'asservimento di aree ricadenti in Comuni diversi da quello interessato all'edificazione sarà preventivamente segnalato ai Comuni stessi i quali cureranno la stesura e l'aggiornamento di apposite cartografie.
6. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. e dei piani subordinati non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (Artt. 104 e 115 L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm.).
7. Nelle demolizioni e ricostruzioni è consentito conservare l'altezza, il volume, la superficie coperta e quella interrata precedenti, qualora risultino superiori alle prescrizioni di zona.
8. I confini di zona individuati nelle cartografie non sono assimilati ai confini di proprietà.

ART. 13bis

AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della LP 4 agosto 2015, n.15 individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.
3. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante :
 - pp.ff. 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 755/2, 750/1, 750/2, 763, 764/3, 764/2, 768/3, 768/5, 768/6, 768/1 (parte), 770/2, 807/1 (parte) 10/2 e 9, in CC. Luserna, Variante 2019 rif. Delibera della G P. n.____ di data __.__.____;
 - p.f. 752 e p.f. 761/1 in CC Luserna, Variante 2019 rif. Delibera della G P. n.____ di data __.__.____;

ART. 14

RITROVAMENTI: NOTIFICHE

1. Conformemente alle prescrizioni del D.L. 42/2004, vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico.
2. Ai progettisti e ai direttori dei lavori di tutte le categorie degli interventi edilizi e dell'esecuzione di qualsivoglia opera è fatto altresì obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente o al Sindaco il ritrovamento di elementi antichi di qualsiasi genere, anche minori, e di sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive ed eventualmente di adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione.

Titolo 3° Insediamenti

ART. 15 GENERALITA'

1. Le disposizioni del presente Titolo 3° valgono per gli insediamenti nel loro complesso. Negli insediamenti storici vigono le ulteriori, specifiche disposizioni contenute nel Titolo 4°.
2. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con i profili planimetrici e altimetrici delle fronti esistenti su vie o spazi pubblici e con quelli del terreno naturale, e conformarsi alle tipologie insediative e paesaggistiche circostanti, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio ed ai criteri del Titolo 10° delle presenti Norme.
3. Nelle zone prevalentemente residenziali si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - a) nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive, laboratori gastronomici e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, attività produttive con relativi laboratori, purché non nocive né moleste. In tali casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità di queste attività con la residenza. In casi specifici, la percentuale minima e massima del volume edificato da riservare a residenza può essere riportato nei cartigli o nelle specificazioni dei Piani Attuativi;
 - b) negli interventi di nuova costruzione, salvo quanto diversamente disposto in casi specifici, è opportuno sia riservato almeno un quinto della superficie fondiaria a verde e sistemato ad orti e/o giardini.
4. Gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lettera g.) punto 1 della LP 4 agosto 2015, n.15, non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente previsto ai commi precedenti o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria Uf mq/mq	< 0.30	da 0.30 a < 0.60	da 0.60 a 1.20
Lotto minimo mq	1.000	400	400
Rc max %	20	40	60

- L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) minimo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio.
 - L'altezza del fronte (m) massima dell'edificio non può essere inferiore al 60% di quella massima di zona o di cartiglio
5. I Piani attuativi di cui all'art. 3 del Titolo 1°, salvo che per le aree all'interno degli insediamenti storici ed a quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree nei cartigli, devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria Uf mq/mq	< 0.30	da 0.30 a < 0.60	da 0.60 a 1.20
Rapporto di copertura (Rc) max %	20	40	60

ART. 15bis COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Le costruzioni accessorie comprendono costruzioni e manufatti a servizio ed ornamento di edifici principali, spesso integrati a questi ultimi o collocati nelle zone di pertinenza. Le costruzioni accessorie previste dal PRG sono le seguenti:
 - a. **Ricoveri attrezzi agricoli**, depositi e legnaie. Realizzabili negli insediamenti storici ed entro un raggio di m 150 dagli stessi nonché nelle aree disciplinate al presente Titolo 3°, (escluse quelle di cui agli artt. 32, comma 3, e nelle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 52) nel rispetto delle dimensioni previste in tabella 7. Tali costruzioni dovranno inoltre essere costituite da un locale interno unico, senza solai e tramezzi divisorii. Il raggio è portato a ml. 300 nel caso in cui l'interessato dimostri di non disporre di aree idonee più vicine alla casa di abitazione. La tipologia riportata nella tabella 7 è vincolante sia per materiali che per aspetto architettonico, l'eventuale richiesta di tamponamento ligneo continuo (chiuso) e dimensioni diverse, è ammessa subordinatamente al parere favorevole della C.E.C..Lo spazio tra le assi verticali deve essere pari alla larghezza delle assi medesime (non più di 6 cm.). Le dimensioni riportate nella Tabella 7 sono quelle massime previste, e pertanto possono risultare anche inferiori. Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la lavorazione e la scelta del legname da costruzione per consentire un armonico inserimento nell'ambiente secondo lo schema tipologico riportato in tabella n° 7. Tali volumi non vengono computati agli effetti della determinazione degli indici urbanistici.
 - b. **Tettoie**. Realizzabili nelle aree specificatamente destinate all'insediamento di cui al presente Titolo 3° e nel Titolo 4° delle NTA, aventi superficie, comprensiva degli sporti di gronda, non superiore a 15 mq.
2. Di tali costruzioni non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e va mantenuta la loro funzione accessoria/pertinenziale.

ART. 16

AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE B1

1. Nelle aree residenziali esistenti sature B1 degli insediamenti prevalentemente residenziali a carattere stabile sono consentiti gli interventi edilizi all'art. 77 della LP 15/2015 richiamati all'art. 8 delle NTA con esclusione di nuovi volumi staccati da quelli esistenti. E' consentita l'edificazione di nuovi volumi fuori terra realizzati in ampliamento di quelli esistenti non ricompresi all'interno delle aree soggette a Piani attuativi e la costruzione di autorimesse seminterrate, anche staccate dall'edificio principale e solo se necessarie per il raggiungimento dei parametri di legge.
3. Per le aree residenziali esistenti sature l'altezza massima del fronte (m) non può superare i ml 8,50 fatta salva la possibilità di adeguarsi all'altezza degli edifici circostanti se questi presentano altezza del fronte (m) maggiore.
4. E' consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati; nei progetti vanno indicati gli elementi o i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.
5. Per le aree residenziali esistenti sature B1 con esclusione di quelle inserite nelle aree di difesa paesaggistica normate dall'art. 52, l'incremento della superficie utile netta (SUN) ammessa per gli edifici esistenti alla data di seconda adozione della Variante di assestamento 2009 deve rispettare i limiti seguenti :
 - per edifici esistenti con SUN inferiore a 30 mq non è ammesso alcun aumento di volume;
 - per edifici esistenti con SUN superiore a 30 mq e inferiore a 120 mq è ammesso un aumento di SUN dell'80%;
 - per edifici esistenti con SUN superiore a 120 mq e inferiore a 180 mq è ammesso un aumento di SUN del 60%;
 - per edifici con SUN superiore a 180 mq è ammesso un aumento di SUN del 40% fino ad un massimo di 135 mq.

6. Nelle aree consolidate degli insediamenti storici si applicano le norme di cui al Titolo 4°.

ART. 17
(soppresso)

ART. 18
AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B2

1. Nelle aree residenziali di completamento B2 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Indice di utilizzazione fondiaria U_f max: 0.30 mq/mq
 - Altezza massima edificio (N_p) numero di piani : 3 piani
 - Altezza massima del fronte (m) : 7,50

ART. 19
MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI C2

1. Si tratta di aree per lo più edificate nelle quali si prevede la localizzazione integrata di costruzioni a carattere residenziale con attività terziarie o quaternarie, il riequilibrio degli spazi collettivi e la previsione di viabilità pedonali, secondo una visione unitaria che tende alla qualificazione urbanistica complessiva.
2. In queste parti di territorio sono quindi ammesse sia la residenza sia le attività artigianali di servizio anche se integrate di piccoli laboratori ad essi funzionali, sia le attività commerciali al dettaglio.
3. Ai piani terra la destinazione d'uso commerciale, artigianale di servizio e terziaria in genere, deve essere prioritaria rispetto alle destinazioni d'uso residenziali.
4. L'attivazione di progetti relativi alle aree integrate miste residenziali e terziarie, dovrà avvenire in maniera unitaria per ognuna di esse, mediante uno studio complessivo che consideri l'intera superficie assoggettata a tale destinazione urbanistica.
5. Sono ammesse tutte le costruzioni compatibili con il carattere residenziale e ricettivo di queste zone, destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, negozi, uffici pubblici, privati e studi professionali.
6. La percentuale massima di SUN edificato da riservare a residenza è pari al 70% salvo i casi ove siano specificate percentuali diverse nei cartigli o indicate nelle schede dei Piani Attuativi riportate al Titolo 11. E' comunque ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici aventi già destinazione residenziale. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, commerciale, turistico, terziario e per equipaggiamenti.
La percentuale massima di SUN per cui si ammette la destinazione d'uso residenziale può giungere fino al 100% dell'intera SUN costruibile, qualora sia verificata l'assenza di iniziative relative ad altre

tipologie insediabili.

Percentuali diverse potranno comunque essere specificate nei cartigli o nelle schede dei piani Attuativi riportate al Titolo 11°.

All'interno delle zone disciplinate dal presente articolo è altresì ammessa la costruzione di edifici pubblici ed in genere tutte le attività e destinazioni consentite nelle "Aree per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale" di cui all'art. 26 delle presenti Norme di Attuazione.

7. Nelle aree C2 sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.

8. Salvo diversa indicazione del cartiglio gli interventi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.60
Altezza massima dell'edificio (Np)	n. piani	3
Altezza massima del fronte (m)	m.	8.50
Indice di permeabilità (Ip)	mq/mq	0.20*

ART. 20

AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE C1

1. Le aree residenziali di nuova espansione C1, sono destinate agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1 della LP 4 agosto 2015, n. 15-
2. Salvo diversa indicazione del cartiglio gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti parametri edificatori::
 Indice di utilizzazione fondiaria Uf max: 0.45 mq/mq
 Altezza massima edificio (Np) numero di piani : 3 piani.
 Altezza massima del fronte (m): 8,50
3. Sul patrimonio edilizio esistente alla data di II° Adozione della Variante di assestamento 2009 sono ammessi, subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime, gli interventi di cui all'articolo 16 delle NTA.

ART. 21

AREE MULTIFUNZIONALI

1. Il PRG individua in cartografia le aree produttive di livello locale a carattere multifunzionale in conformità con le disposizioni contenute all'art. 33 comma 10 delle NTA del PUP.
2. In tali aree, fatta salva la possibilità di insediare le attività produttive previste all'art. 33 delle NTA del PUP. e al fine di consentire la realizzazione di un ambiente integrato con il contesto territoriale dell'abitato di Luserna, è ammesso l'insediamento di:
 - laboratori artigianali;
 - attività direzionali e destinate alla prestazione di servizi quali uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, magazzini, depositi, sale riunioni, attività didattiche ed altre attività di servizio assimilabili;

- pubblici esercizi e bici grill;
 - attività commerciali in conformità alle disposizioni contenute al Titolo 11 delle NTA, comprensive delle attività di noleggio attrezzature.
3. Le attività commerciali compatibili con le aree miste terziarie e direzionali sono quelle previste al Titolo 12° delle NTA relativo alla disciplina urbanistica commerciale.
4. Nelle zone M, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
5. Salvo diversa indicazione nei Piani attuativi previsti dal P.R.G. o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rapporto di copertura: Rc max	%	60
Altezza massima del fronte (m)	m	9,00
Lunghezza visiva degli edifici: L max	ml	50,00

Almeno 1/3 dei posti macchina di cui alla tabella 3 deve essere a disposizione degli utenti esterni ed ubicato in posizione facilmente accessibile dalla strada.

Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde; queste aree dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq.

ART. 22 ESTRATTIVE ALL'APERTO

1. Nelle aree assegnate a cave sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguite con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave e delle miniere.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 7/2006 e s.m..
3. Cessata l'attività di coltivazione, la destinazione urbanistica sarà esclusivamente quella riportata in cartografia dal sottostante retino.

ART. 23 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

1. Nelle aree per attrezzature turistico ricettive sono ammessi fabbricati alberghieri e organismi ricettivi di ogni tipo. Attività diverse da quella ricettiva risultano ammesse all'interno dell'esercizio alberghiero prevedendo il cambio di destinazione d'uso di una porzione svincolata, secondo le modalità individuate dall'art.13bis, comma 1quater della LP 7/2002 e le disposizioni attuative contenute nelle delibere della Giunta provinciale ad essa collegate. Non sono comunque ammessi insediamenti residenziali. Gli edifici esistenti alla data di adozione definitiva della Variante di assestamento 2009 con destinazione d'uso diversa da quella prevista dal presente articolo, possono conservare tale destinazione anche per

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data ____.

Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data ____.

interventi di ristrutturazione e ampliamento di volume nel rispetto della tab. 2.

2. Per le aree prive di indicazioni sul cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima del fronte (m). Alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P 15.05.2002 n. 7	10,50 m	
Altezza massima dell'edificio (Hp) . Alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P 15.05.2002 n. 7	4 piani	
Altezza massima del fronte (m). Altri edifici	8, 50 m	ridotta a ml 7.50 nelle aree sciabili
Altezza massima dell'edificio (Hp) . Altri edifici	3 piani	3 piani anche nelle aree sciabili.
Indice di utilizzazione fondiari a Uf) alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P 15.05.2002 n. 7	0.90 mq/mq	
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) altri edifici	0.75 mq/mq	
Rc max. per tutti gli edifici	50%	
Lotto minimo	1.500	ridotto a mq 500 nelle aree sciabili
Indice di permeabilità (Ip)	0.20 mq/mq	

3. Per gli edifici esistenti destinati ad attività alberghiera e per le aree ove risulta nel cartiglio la destinazione d'uso "alberghiero" si applica la seguente norma:

- a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi della L.P. 15.05.2002 n. 7;
- b) al solo piano stradale possono essere collocate attività terziarie e/o commerciali compatibili con la struttura alberghiera; tali attività terziarie non possono superare complessivamente i 300 mq di SUN del piano stesso e comunque non superiore al 20% del medesimo, esclusi gli interrati. L'utilizzo dell'attività commerciale è vincolato all'ottenimento o al mantenimento della licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera;
- c) a tutti gli edifici alberghieri è data facoltà di ampliamento della SUN esistente nel limite degli spazi necessari per gli adeguamenti alle norme di sicurezza, igieniche e di superamento delle barriere architettoniche.
- d) fatti salvi i limiti delle distanze, delle altezze, del rapporto di copertura ed i diritti di terzi, è data altresì facoltà di ampliamento della SUN esistente al fine di portare la ricettività fino a 100 posti letto;
- e) solo per gli esercizi alberghieri di tipo tradizionale di vecchia costruzione, con ricettività inferiore ai 50 posti letto nei quali dimostrate difficoltà tecniche rendano impossibile o eccessivamente onerosa la ristrutturazione o l'ampliamento e l'adeguamento alla normativa vigente, l'Amministrazione comunale, alla scadenza del vincolo alberghiero imposto a fronte di finanziamenti provinciali, potrà autorizzare la trasformazione, integrale o parziale, in una delle tipologie indicate dall'articolo 5 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 o dalla L.P. 10 dicembre 1984 n. 12 (ora titolo VI L.P. 7/2002);
- f) Nelle aree classificate "Alberghiere" e contrassegnate da apposita dizione A.T. nel relativo cartiglio, è ammessa solo la realizzazione di edifici a carattere alberghiero tradizionale, con esclusione di RTA e CAV o altra tipologia minore.

ART. 24-SOPPRESSO

ART. 25 SOPRESSO

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. _____ di data ____/____/____

Pubblicazione BUR TAA n. _____ di data ____/____/____

ART. 26 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE

1. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, **esistente o in progetto**, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:

- CA - Civili e amministrative
- SC – Scolastiche e culturali
- S – Sportive all'aperto
- H – Piazzole elicottero

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ai sensi dell'art. 59 della LP 4 agosto 2015, n.15 è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche compresa fra quelle indicate al comma precedente fermo restando quanto disposto al successivo punto 3.

La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo.

3. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.

4. In tutte le zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata i quali sono soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con il Comune prima del rilascio della concessione edilizia; nella convenzione i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico dell'intervento o di una porzione di esso, secondo modalità definite.

5. In tutte le zone descritte in premessa, ad esclusione delle "sportive all'aperto" e di quelle destinate a piazzola elicottero, l'edificazione è consentita nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella:

Rapporto di copertura	50%
Indice di permeabilità (Ip) mq/mq	0.30 mq/mq. Le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq
Per le nuove edificazioni proposte sulle aree confinanti con le zone di cui al presente articolo è d'obbligo mantenere la distanza dalla delimitazione di ml 5,00.	

6. Per gli interventi nelle sole aree "sportive all'aperto" dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Rapporto di copertura	40%
Indice di permeabilità (Ip) mq/mq	0.30 mq/mq. Le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq
Per le nuove edificazioni proposte sulle aree confinanti con le zone di cui al presente articolo è d'obbligo mantenere la distanza dalla delimitazione di ml. 5,00.	

7. Le aree destinate alla protezione civile individuate con la sigla (H) sono destinate esclusivamente ad ospitare piazzole per elicotteri realizzate secondo i parametri tecnici previsti dalle vigenti leggi. Con riferimento all'area individuata a monte del paese di Luserna in loc. Krautz, si evidenzia la necessità di informare la Soprintendenza per i beni culturali della PAT qualora i lavori di apprestamento dell'area interessino il piccolo manufatto presente in loco.

8. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, è necessario prevedere spazi coperti e sicuri per il ricovero delle biciclette, in misura adeguata alla disponibilità di spazio.

ART. 27 VERDE PUBBLICO

1. Tali aree sono distinte in:
 - **esistenti**
 - **di progetto.**
2. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e modesti impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio.
3. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una superficie utile netta (SUN) non superiore al 10% della superficie fondiaria (Sf) un'altezza massima del fronte (m) pari a 4.50 ml e un'altezza massima dell'edificio (Hp) pari a 2 piani.
4. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo, fatte salve le previsioni di cui alla tabella 2.
5. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

ART. 28 SERVIZI PRIVATI

1. Nelle aree private di interesse sociale è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, quali strutture sportive, attrezzature per il gioco ecc. e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro. Una diversa destinazione dell'area può essere vincolata ad una specifica destinazione nei cartigli: in tal caso non sono ammessi altri interventi.
2. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da questo tipo di equipaggiamento è vietata; l'intervento sulle aree e la realizzazione di nuovi volumi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni dalla data della stipula della convenzione.
3. Nelle aree destinate a servizi privati sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
5. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0,15
Rapporto di copertura: Rc max	%	30
Altezza dell'edificio (Np)	n. piani	3
Altezza massima del fronte (m).	ml	8,50

ART. 29

AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per ~~impianti ed~~ attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali cabine e centraline elettriche, telefoniche e del metano, depuratori, chiarificatori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici o di interesse pubblico e di dimensioni contenute e definibili quali opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art 49 della LP 15/2015 richiamato all'art. 10 ter delle NTA possono essere realizzati, qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 7bis in materia di distanze. In tal caso il Sindaco può adottare provvedimenti per il corretto inserimento ambientale di detti manufatti.

Titolo 4°

Insedimenti storici

ART. 30

DISPOSIZIONI SPECIALI PER CENTRI STORICI, MANUFATTI STORICI ISOLATI E PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

1. Nell'ambito dei centri storici e per gli edifici ed i manufatti storici isolati, sono stabilite le categorie di intervento per gli edifici e per le singole aree di pertinenza come di seguito riportate e come definite dalle tavole del Centro Storico del "sistema insediativo", dalle "categorie di intervento sugli insediamenti storici" e dalle "schede di edifici e manufatti isolati", facenti parte integrante delle presenti norme. Gli interventi ammessi dovranno inoltre rispettare le indicazioni contenute nell'abaco "delle tipologie e dei materiali" costituente allegato alle presenti norme. Gli interventi sui manufatti disciplinati dal presente articolo dovranno essere eseguiti previa verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e, qualora ne ricorrano le condizioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge provinciale 7 marzo 2001, 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".
2. Gli edifici storici isolati sono ulteriormente suddivisi in:
 - edifici assimilati a patrimonio edilizio tradizionale a sensi dell'art. 104 della LP 4 agosto 2015, n.15 schede edifici storici isolati n° da 1 a 46 ad esclusione delle schede specificate nella successiva linea;
 - edifici non assimilati a patrimonio edilizio tradizionale, costituiti dai ruderi delle fortificazioni austro-ungariche risalenti alla prima guerra mondiale; schede edifici storici isolati n° 19 e 20.
3. Le destinazioni d'uso, nell'ambito del centro storico, sono quelle ammesse nel titolo 3°.
4. I progetti che riguardano edifici e manufatti di carattere storico dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico.
5. La progettazione, nel caso di edifici o suoi particolari architettonici di notevole e riconosciuto pregio, dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto fatto salvo quanto ulteriormente richiesto da prescrizioni particolari e segnatamente dalla progettazione speciale, ove richiesta.
6. I progetti delle facciate degli edifici nell'ambito del centro storico dovranno tenere particolarmente conto delle finiture superficiali e cromatiche, previa predisposizione di apposite campionature riferite alle facciate e agli elementi di corredo (cornici di fori, imposte, infissi, marcapiani, coperture, ecc.).
7. Per le aree di pertinenza degli edifici definiti come "manufatti isolati" e/o patrimonio edilizio tradizionale, dovranno essere rispettate le norme stabilite per le singole destinazioni di zona.
8. In caso di discordanza fra le norme dettate dal presente articolo e le "prescrizioni particolari" indicate nelle schede dei singoli edifici storici e relative norme, assume validità la condizione meno restrittiva.
9. All'interno del centro storico sono individuate aree soggette alla Pianificazione subordinata al P.R.G. così come disposto dagli specifici articoli delle presenti Norme di Attuazione..
10. I ruderi individuati con la lettera R sulle cartografie di piano sono catalogati "patrimonio edilizio tradizionale", soggetto a conservazione con possibilità di ricostruzione filologica senza cambio di destinazione.
11. I manufatti non schedati ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici possono essere demoliti e ricostruiti secondo la tipologia storica con possibilità di accorpamento dei volumi.
12. Ove non è possibile la sopraelevazione dell'edificio è ammessa la realizzazione di cordoli rinforzo

delle murature perimetrali. Detti cordoli avranno una altezza max. di cm 30.

13. L'eventuale approvazione di apposito Piano Colore rende il medesimo vincolante al fine del rilascio del titolo edilizio.

ART. 30 bis

EDIFICI STORICI SPARSI APPARTENENTI AL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

1. Gli edifici ed i manufatti storici isolati contraddistinti con apposita simbologia sulle carte di Piano e censiti in apposita scheda tecnica, considerate le particolari caratteristiche morfologiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio di Luserna e le caratteristiche tipologico – formali dei manufatti, sono assimilati a "patrimonio edilizio tradizionale" a sensi dell'art. 61 della L.P. 1/2008 e succ. mod..
2. Negli interventi su tali manufatti si applicano le Norme di Piano che specificamente li riguardano, contemplate nell'articolo 30 e segg. della presente normativa.
3. Nel caso di recupero dei manufatti per utilizzo a residenza di tempo parziale (edificio per tempo libero e vacanze) non va prevista la realizzazione di nuove infrastrutture, fatte salve specifiche previsioni del P.R.G..
4. La destinazione d'uso del patrimonio edilizio tradizionale potrà essere alloggio per residenza ordinaria oppure quella eventualmente prevista nelle Norme di piano o in scheda per gli edifici storici isolati. E' ammessa altresì la destinazione ad uso di residenza per il tempo libero e vacanze.
5. Per gli edifici adibiti ad abitazione temporanea in deroga al Regolamento Edilizio Comunale non potranno essere rilasciate certificazioni di agibilità permanente, ma solo relative ad un uso saltuario e provvisorio.
Le Norme di Attuazione e la scheda tecnica determinano la categoria alla quale è ascritto l'edificio oggetto d'intervento e gli interventi ammessi.
6. Le disposizioni di dettaglio inserite nella voce "vincoli progettuali" della scheda tecnica del singolo manufatto assumono valore prescrittivo nella progettazione ed esecuzione degli interventi.

ART. 30 ter

NORME PARTICOLARI DI UTILIZZO E INFRASTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

1. CRITERI GENERALI

- 1.1 I manufatti recuperati a fini abitativi temporanei possono avere requisiti igienico sanitari non conformi a quelli previsti dal Regolamento Edilizio e dalla normativa vigente, bensì rispettare quanto disposto dal successivo punto 2.
- 1.2 I manufatti recuperati ad abitazione con carattere permanente o ad altra destinazione d'uso consentita dalla presente normativa, devono rispettare i requisiti previsti in norma per gli edifici storici, o quelli stabiliti nelle rispettive leggi di settore.

2. REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

- 2.1 **Servizi Igienici** - I nuovi servizi igienici dovranno di norma essere contenuti all'interno del perimetro del manufatto originario. Il manufatto recuperato deve avere un servizio igienico dotato di wc, lavabo ed eventualmente doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno.

- 2.2 **Cottura** - Gli spazi destinati alla cottura possono essere collocati all'interno degli spazi esistenti non prescrivendo per questi un dimensionamento minimo, ma prevedendo comunque che siano muniti di apertura esterna o di ventilazione diretta sull'esterno.
- 2.3 **Altezze dei locali** - In deroga alle prescrizioni vigenti, le altezze minime dei locali abitabili a piano terra non possono essere inferiori a ml. 2,20 (esclusi gli avvolti). Nei locali sottotetto l'altezza media ponderale deve essere di almeno ml. 1,80.
- 2.4 **Aerazione/illuminazione** - I rapporti aeroilluminanti minimi devono essere di 1/16 della superficie dei locali.

3. ISOLAMENTO TERMICO

- 3.1 Sono ammessi interventi finalizzati all'isolamento termico dei locali tramite la realizzazione di contropareti interne con interposti pannelli di isolamento.
- 3.2 Sono da preferire soluzioni tecnologiche che, oltre a non stravolgere la funzione estetica delle pareti in legno, non modifichino estremamente la funzione strutturale delle stesse.

4. SCARICHI

- 4.1 Lo smaltimento delle acque nere va effettuato possibilmente mediante allacciamento alla fognatura comunale, in conformità allo specifico Regolamento comunale.
- 4.2 Nelle zone sprovviste di fognatura, gli scarichi reflui vanno smaltiti secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 e s.m..
- 4.3 Per il recupero dei manufatti ricadenti in area di rispetto idrogeologico della carta delle risorse idriche del Servizio geologico della P.A.T. dovranno essere individuati dei punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente interessata, secondo le prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica.
- 4.4 Nel caso di interventi concernenti l'ampliamento di aziende zootecniche si dovrà tener conto, all'atto di presentazione della denuncia d'inizio di attività o in sede d'esame della richiesta di concessione edilizia, della compatibilità dell'ampliamento con le aree circostanti, con particolare riferimento alle reali possibilità di accumulo e di smaltimento delle deiezioni animali.
- 4.5 La presentazione della denuncia d'inizio di attività o il rilascio della concessione edilizia sono subordinati alla presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32 comma 1 del suddetto T.U.LL.PP..

5. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- 5.1 Il patrimonio edilizio tradizionale va allacciato, ove possibile, alla condotta idrica dell'acquedotto potabile comunale.
- 5.2 Nelle zone sprovviste di acquedotto potabile, l'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:
- da sorgenti integre;
 - da pozzi autorizzati a scopo potabile;
 - da acque superficiali purchè raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
 - da acque piovane raccolte in vasche di decantazione e rese potabili con trattamenti opportuni.
- 5.3 L'eventuale riscaldamento dell'acqua nell'impianto idrico-sanitario può ottenersi con l'uso dell'apporto energetico mediante il posizionamento di pannelli solari. Al fine di limitare la visibilità e conseguire un risultato accettabile sotto il profilo paesaggistico – ambientale, i

pannelli dovranno essere collocati in posizione defilata, preferibilmente sui prospetti a monte meno esposti alle visuali panoramiche, anziché su quelli a valle ed essere appoggiati completamente sul manto di copertura, evitando pendenze ed orientamenti diversi o l'uso di supporti a vista.

- 5.4 E' vietato il posizionamento e l'installazione di serbatoi di accumulo sul manto di copertura.
- 5.5 Prevalgono, in caso di difformità tra norme, le disposizioni contenute nelle presenti norme o nel "Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi nel centro storico" e relative alle modalità d'intervento sugli edifici storici.

6. APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

- 6.1 L'approvvigionamento dell'energia elettrica potrà essere ottenuto con allacciamento alla rete comunale, ove esista, oppure con generatori autonomi o con il posizionamento di celle fotovoltaiche secondo i criteri indicati nelle deliberazioni in materia emanate dalla Giunta Provinciale o le eventuali modalità esecutive contenute nel "Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi nel centro storico".
- 6.2 Per la preparazione dei pasti e per l'eventuale riscaldamento degli ambienti è preferibile l'uso dell'energia rinnovabile ed ecocompatibile tipica del posto quale la legna da ardere. L'utilizzo della legna quale fonte energetica è oltremodo utile al fine di incentivare la coltivazione dei boschi, attigui ai manufatti, che spesso si trovano in situazioni di abbandono.

7. CERTIFICATO DI AGIBILITA'

- 7.1 Gli edifici censiti come patrimonio edilizio tradizionale non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione attestata mediante la presentazione della certificazione di conformità, ai sensi dell'art. 103 bis della L.P. 1/2008 e s.m.i. e delle disposizioni fissate nel Regolamento Edilizio comunale.
- 7.2 Per i manufatti adibiti ad abitazione temporanea, la suddetta certificazione di conformità deve indicare espressamente che i locali non possono essere adibiti alla residenza stabile, ma solo all'utilizzo temporaneo limitato ad un periodo non superiore ai **100** giorni annui.
- 7.3 Nell'ambito delle attività turistiche o agrituristiche i manufatti ad uso temporaneo possono essere utilizzati per un periodo comprendente l'intero anno purché da persone diverse le quali non alloggino singolarmente più di **100** giorni annui.

8. AMBITO D'APPLICAZIONE

- 8.1 I manufatti edilizi tradizionali potranno essere recuperati purché:
- risultino legittimamente realizzati ed iscritti a Catasto alla data di entrata in vigore della presente variante;
 - anche se sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria, siano dotati o possano esserlo con l'intervento di recupero, di servizi igienici adeguati, anche dalla tipologia alternativa;
 - non siano situati in aree definite ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva della carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento (8° aggiornamento del. G.P. n. 1813 del 27 ottobre 2014)
- 8.2 Gli interventi di trasformazione del patrimonio tradizionale esistente sono effettuati senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.
- 8.3 Il cambio di destinazione d'uso degli edifici tradizionali non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato.
- 8.4 La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solo in caso che l'opera non dia luogo ad un dannoso impatto paesaggistico ambientale e fatte salve le disposizioni previste per le singole zone del P.R.G..

- 8.5 Agli interventi di recupero abitativo, permanente o temporaneo, del patrimonio edilizio tradizionale non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio comprese quelle in materia di autorizzazioni in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati; non si applica neppure la L.P. 1/91 relativa alla materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
- 8.6 Per gli interventi di recupero con destinazione diversa da quella abitativa si applicano le norme di settore relative.
- 8.7 I proprietari dei manufatti devono impegnarsi ad effettuare la manutenzione ambientale delle pertinenze e la coltivazione delle superfici, a prato, arativo, pascolo, bosco, ecc., di proprietà poste nelle vicinanze. Le modalità esecutive sono stabilite in apposita convenzione con il Comune, a termine del comma 6 dell'art. 61 della L.P. 1/2008 e s.m.i..

ART. 31

CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

1. Il piano individua, attraverso apposite schede, la categoria operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo Secondo delle presenti Norme; le schede relative a ciascun edificio e/o manufatto possono determinare ulteriori prescrizioni.

Per tali categorie, individuate con le lettere "A" - "B" - "C" - "D" - "E", sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi commi.

2. **Per la categoria operativa "A"** in generale sono ammesse le opere previste nell'art. 77 comma 1 lettera c) della LP 4 agosto 2015, n.15.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sotto murazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
- il rinnovo per sostituzione limitata alle parti degradate degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghi a quelli da sostituire;
- il ripristino ovvero la ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.), fatte salve le deroghe previste dall'art. 3 della L. 13/1989 e s.m.e i. o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le

modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati.

3. **Per la categoria operativa "B"** in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la cat. "A", le opere previste nella lettera a), b) e d) dell'art. 77 comma 1 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m e i.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;
- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;
- apertura di nuovi fori strettamente necessari al raggiungimento dei rapporti minimi di aeroilluminazione stabiliti dal R.E.C. previa valutazione favorevole della Commissione edilizia comunale e ad esclusione degli edifici e manufatti storici isolati di cui al precedente art. 30bis, per i quali si rinvia alle indicazioni specifiche riportate nella rispettiva scheda tecnica;
- il rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dagli originali, ma possibilmente ripristinando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- la realizzazione di abbaini sulla copertura onde consentire il recupero dei sottotetti, (tipologia e disposizione dei nuovi abbaini dovranno essere coerenti per materiali, tecniche e particolari costruttivi alla realtà tradizionale locale); e quella di opere di isolamento termico. In copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca");
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali; l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati; questi manufatti, se di particolare pregio, vanno mantenuti e adeguatamente risanati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale esistente ed in particolare le strutture ad avvolto;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- il recupero anche abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti.

4. **Per la categoria operativa "C"** si ammettono, oltre a quanto previsto per le cat. "A" e "B", le opere previste nella lettera e) dell'art. 77 comma 1 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m e i.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- modifiche dei fori nella forma, dimensione, numero e posizione;
- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento e cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con modifiche di pendenze, di forma e numero delle falde, se compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto circostante;
- demolizione completa e rifacimento di solai (esclusi gli avvolto), anche a quote diverse da quelle esistenti;
- demolizione completa e rifacimento dei collegamenti verticali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- realizzazione di isolamenti di ogni tipo.

- 4.1 Subordinatamente alla presentazione della progettazione speciale di cui all'art. 33, inderogabilmente e per una sola volta, in relazione a motivate e documentate esigenze funzionali tendenti all'adeguamento dell'uso moderno degli edifici nonché ad una corretta progettazione architettonica e urbanistica, sono possibili, anche per edifici ricadenti nella categoria operativa "C", modesti interventi edilizi di cui alla categoria "D", purché siano mantenute le murature perimetrali.
- 4.2 Qualora tale intervento non riguardi la modificazione della volumetria, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di richiedere solo la parte che interessa degli elaborati elencati all'art. 33.
5. **Per la categoria operativa "D"** Sugli edifici classificati in categoria operativa "D" si applicano, fino ad aggiornamento del PGTIS, Piano Generale di Tutela dei Centri Storici le disposizioni le disposizioni della categoria operativa "C". Su tali edifici è fatta salva la realizzazione degli interventi di cui ai successivi commi 5,1, 5,2 e 5,3 senza ricorrere alla progettazione speciale di cui all'art.33 delle NTA. In generale si mirerà a riprodurre le configurazioni architettoniche esterne preesistenti mirando comunque a criteri di ambientazione nel contesto circostante. Nella ricostruzione vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità architettonica.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi :

- la ricostruzione può recuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei nuovi involucri e corpi di fabbrica.
- la ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante o sui caratteri delle tipologie simili.

5.1 Negli interventi necessari per eliminare strettoie della viabilità si ammettono trasferimenti delle volumetrie demolite, da eseguire sulla scorta di un attento rilievo dei corpi di fabbrica da demolire e di un progetto completo di riordino urbano.

5.2 Se edifici o loro parti sono distrutti in seguito ad abbandono o ad eventi calamitosi, la ricostruzione potrà recuperare le funzioni, le superfici utili e i volumi perduti, rispettando comunque le indicazioni funzionali di zona.

5.3 Oltre alle opere previste nei precedenti commi, l'intervento può altresì consistere in opere di:

a) Ampliamento. Tale intervento è finalizzato esclusivamente al recupero abitativo di parti residue degli edifici o all'adeguamento degli alloggi già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. ed applicabile alle unità edilizie con SUN fino a 450 mq compresi, per una sola volta ed in aderenza, e se del caso a filo stradale. Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

L'ampliamento avviene mediante:

- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale e mantenendone le proporzioni negli altri casi, compresa la sopraelevazione di manufatti accessori aderenti non vincolati e ricadenti nelle aree di pertinenza soggette a ristrutturazione.

La misura massima dell'ampliamento è pari a:

- 150 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 150 mq compresi
- 60 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 300 mq compresi
- 30 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 450 mq compresi

b) Sopraelevazione. Oltre a quanto eventualmente previsto nelle singole schede, la sopraelevazione è finalizzata al recupero dei sottotetti degli edifici fino a 4 piani fuori terra computati da valle. La sopraelevazione deve essere limitata al minimo indispensabile per l'utilizzo abitativo del sottotetto nel rispetto della norma vigente.

L'altezza e del fronte (m) finale non potrà comunque superare il valore preesistente per più di:

- m. 2,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del P.R.G. uno o due piani fuori terra, computati da valle;
- m. 1,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del P.R.G. tre piani fuori terra, computati da valle;
- m. 0,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del P.R.G. quattro piani fuori terra, computati da valle.

c) **Rifacimenti esterni**, anche di parte di muratura.

5.4 L'ampliamento di cui al comma 5.3 lett. a) potrà insistere sulle aree disciplinate agli artt. 16, 18, 20, 23, 32 comma 4, 35bis, 37, 51.

5.5 La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale, con particolare riguardo all'orientamento dei volumi, al numero e alla pendenza delle falde. Dovrà essere comunque garantita la regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla data di prima adozione del Piano (delibera del Commissario ad Acta n. 1 di data 23 febbraio 2001).

La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella residenziale o assimilata.

5.6 Vanno comunque rispettati i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 34.

6. **Per la Categoria operativa "E"**. In conformità alle disposizioni contenute all'art. 77 comma 1 lett. f) della LP 4 agosto 2015, n. 15 sono considerati interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

7. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. all'interno del centro storico nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 32

INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA

1. ▫ Trattasi di aree destinate a giardini, orti, piazzali, cortili e prati che svolgono un ruolo determinante nell'immagine complessiva del centro abitato.

2. Le schede di rilevazione degli insediamenti storici possono riportare anche le categorie di intervento come di seguito elencato:

3. Rp1) **RISANAMENTO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA**

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso; dovranno in tal senso essere riproposti tutti gli elementi originari ivi comprese le essenze arboree; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno usati nel risanamento dell'area.

Sono ammessi:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori e rampe, purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- rifacimento della pavimentazione con l'impiego di materiali che rispettino il rapporto storico e compositivo con l'edificio: sono vietate pavimentazioni in asfalto e quelle non confacenti con la tipologia dell'edificio;
- muri di recinzione e di sostegno esistenti devono essere conservati e ripristinati con le stesse caratteristiche originali; nuovi muri possono essere realizzati su proposta di un progetto generale a

condizione che siano impiegati materiali compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;

- parcheggi in superficie purché compatibili con l'assetto dell'area e non comportino alterazioni sostanziali di cortili, di portali, recinzioni ecc.;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde.

Sono vietati:

- fabbricati rustici come definiti dall'art. 10 comma 8.
- serre come definite all'art.70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

4. Rp2) RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso: è consentito, oltre alla riproposizione di elementi originari, l'uso di materiali diversi purché compatibili con l'assetto dell'area e le caratteristiche tipologiche dell'edificio; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno utilizzati per la ristrutturazione dell'area.

Sono ammessi:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori, rampe, scale ecc., purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- parcheggi in superficie;
- parcheggi interrati, purché non siano in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi al riassetto della viabilità rotabile.
- impianti tecnologici (ascensori, serbatoi interrati del gas, scale di sicurezza ecc.);
- gli interventi di ampliamento e ricostruzione ammessi dalle categorie di intervento C, D;
- solamente i tunnel temporanei stagionali definiti all'art.70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
- rifacimento di pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali;
- la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno compreso il ripristino degli esistenti, potrà essere proposta anche disgiuntamente dall'intervento sull'edificio purché i materiali impiegati siano comunque quelli compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde ammettendo comunque l'utilizzo delle stesse come parcheggi in superficie. Si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni preferibilmente permeabili che permettano la crescita del verde.

ART. 33

PROGETTAZIONE SPECIALE

1. La progettazione speciale ha come finalità il corretto controllo progettuale sulle principali operazioni di trasformazione del patrimonio edilizio esistente soggetto a ristrutturazione e dovrà essere meditata con rigore in modo da non richiedere successive modifiche costruttive o distributive. Tale progettazione speciale è costituita obbligatoriamente da un rilievo e da un elaborato di progetto esteso ad un congruo intorno ambientale anche per quanto riguarda le aree scoperte di pertinenza.

Gli elaborati di rilievo e di progetto avranno complessità ed approfondimento maggiori in ragione della complessità e del pregio architettonico ed ambientale dell'edificio.

2. Potranno essere pertanto necessari i seguenti elaborati di rilievo:

A) rilievo

- Estratto del Piano Regolatore Generale in scala 1:1.000.
- Nei casi in cui si prevedono variazioni volumetriche è obbligatorio il rilievo plani altimetrico in scala 1:500 dell'intorno in cui si situa l'edificio, con l'individuazione degli impianti tecnologici collettivi.
- Rilievo quotato dell'edificio, in scala 1:50, per tutti i piani, che metta in evidenza:
 - a) l'impianto strutturale, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali, degli avvolti, degli interventi strutturali precedentemente subiti e degli elementi di pregio, i quali saranno per quanto possibile datati;
 - b) tutti i prospetti in scala 1:50 quotati con l'indicazione per ognuno di essi dei materiali di rifinitura, delle tecnologie adottate, dei colori;
 - c) almeno una sezione architettonica significativa, in scala 1:50, quotata, sul vano scala nel caso di regolarità e simmetria dell'edificio, e quante altre si rendano necessarie alla rappresentazione totale delle varie situazioni, con l'indicazione dei materiali e della tecnologia;
 - d) situazione attuale degli impianti tecnici ed igienici solo in caso di multiproprietà (condominio) e di modifica agli stessi;
 - e) gli accessi attuali ed originari dell'edificio qualora rilevabili;
 - f) pianta delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, lucernari, e simili), e della struttura; pianta degli scantinati;
 - g) rilievo degli elementi esterni qualificanti gli spazi aperti: muri, fontane, capitelli, pavimentazioni, infissi, affreschi; i materiali dei gradini, delle soglie e dei davanzali nonché la situazione decorativa di pavimentazioni, linee ed andamento della orditura, pavimentazioni di pregio, elementi decorativi;
 - h) montaggio fotografico, a colori, ovvero in alternativa fotografie singole, in numero opportuno documentanti le caratteristiche dell'edificio ed il rapporto di questo con gli edifici contermini;
 - i) iconografia storica: ove possibile, documentazione sull'edificio di natura letteraria, a stampa, catastale, orale, documentazione fotografica d'epoca;
 - l) eventuali sezioni organizzative significative in scala 1:500, illustranti le funzioni dell'intero isolato riferite ai fronti prospicienti strade pubbliche, ed ogni altra sezione eventuale;
 - m) indagine tavolare storica completa, da cui si possa desumere la costituzione originaria dell'edificio;

B) Progetto

3. Gli elaborati di progetto dovranno essere eseguiti sulla base dello stato reale e comunque steso su tavole distinte dall'elaborato di rilievo; essi dovranno essere corredati da elenco particolareggiato degli interventi indicati nel progetto stesso, il quale deve essere accompagnato in ogni caso da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche tipologiche e statiche dell'edificio e la metodologia progettuale adottata. Sono inoltre sempre obbligatorie le tavole di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto.
4. E' ammessa la stesura di un progetto di massima al fine di ottenere pareri preventivi degli organi preposti all'attività edificatoria.

ART. 34

FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI

1. Per fronti di pregio e vincoli puntuali si intendono quelle facciate o parti di esse e quegli elementi architettonici di particolare valenza dal punto di vista della memoria storica. Le cartografie di piano provvedono ad indicare i fronti di pregio ed i vincoli puntuali. I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali (compreso il tetto) o ripristinati formalmente in modo idoneo in relazione all'intervento ammesso per il singolo edificio dalla categoria operativa.
2. Per i vincoli puntuali sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e

restauro.

ART. 34bis

MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE - D.LGS. N. 42 D.D. 22 GENNAIO 2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”

1. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti, e gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
 - 01 - FORTE LUSERNA (WERK LUSERN)
 - 02 - FORTE VIAZ (BEOBACHTUNGSPOSTEN VIEZ)
 - 03 - FORTE OBERWIESEN (BEOBACHTUNGSPOSTEN OBERWIESEN)
2. Oltre ai vincoli diretti (elencati in termini ricognitori al precedente comma (rappresentati negli elaborati di piano) e tavolarmente iscritti a foglio C, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale, come stabilito dall'art. 12 “Verifica dell'interesse culturale “ del D.lgs. 42/2004: si tratta di cose immobili la cui esecuzione risale a più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Si precisa a tal proposito che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del D.lgs. 42/2004 le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Gli interventi che interessano tali beni sono subordinati alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004. Rientrano tra i beni da sottoporre a verifica di interesse culturale:
 - 04 - CHIESA DI S. ANTONIO DI PADOVA SACERDOTE E DOTTORE
 - 05 - EDICOLA DI S. ROCCO
 - 06 - CISTERNA P.F. 30
 - 07 - SERBATOIO P.ED. 354 CC. LUSERNA
3. Il PRG individua in cartografia a mero titolo ricognitivo i seguenti ulteriori beni storici non vincolati:
 - 08 – TRATTO DI STRADA LASTRICATO CON PIETRA BIANCA
 - 09 – SCALA CON ALZATE IN PIETRA
4. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 42/2004, tra i beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti degli edifici, esposti o non alla pubblica vista e le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Per tali fattispecie si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 50 Distacco di beni culturali del medesimo decreto, che vieta, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista e, inoltre, di disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale.
5. Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.Lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali della PAT.
6. Per quanto riguarda gli aspetti tutori, i manufatti di proprietà pubblica o di ente privato senza fini di lucro, la cui costruzione risalga ad oltre 70 anni, sono comunque assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo il riconoscimento di non interesse espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali e del paesaggio, con propria determinazione. Gli immobili di proprietà privata aventi più di 50 anni devono invece essere esplicitamente riconosciuti di rivestire interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004.

7. Il manufatto riportato precedente comma 1, punto 1 costituisce un'invariante del PUP (T.163 – T163 – Luserna, Forte Luserna “Werk Lusern”), in qualità di bene architettonico e artistico rappresentativo. Su tale manufatto si applicano le forme di tutela previste dal PUP e richiamate al precedente art.6 comma 13 delle NTA.

Titolo 5° Spazi aperti

ART. 35 GENERALITA'

1. Gli spazi aperti sono distinti a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - aree agricole del PUP
 - aree agricole di pregio del PUP
 - aree agricole di rilevanza locale
 - aziende agricole;
 - aree a bosco
 - aree a pascolo (alpe);
 - aree ad elevata integrità
2. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a 1600 m/s.l.m.. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.
 - Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture;
 - Sono ammessi ampliamenti entro i limiti previsti dalla tabella 2 con volumi interrati per necessità igienico sanitarie o connesse all'uso agricolo dei fondi in proprietà;
 - Per nuovi rifugi alpini è ammesso un volume max di 1.000 mc.
3. Negli ambienti d'alta montagna è vietato costruire nuove linee elettriche e/o telefoniche aeree; le opere di presa, gli acquedotti e le altre infrastrutture necessarie devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente senza comportare strutture emergenti dal livello del suolo.
4. Negli spazi aperti del PRG la viabilità minore non indicata in cartografia deve rispettare le disposizioni contenute all'art. 113 della LP 4 agosto 2015, n.15 e i requisiti stabiliti all'articolo specifico delle presenti NTA.

ART. 35bis AREE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio rurale. Esse riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti boscati, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e la testimonianza dell'attività colturale del passato recente.
2. Le zone agricole individuate dal PRG sono distinte in:
 - Aree agricole del PUP
 - Aree agricole di pregio del PUP

- Area agricola di rilevanza locale

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali, per tutte le aree, nel presente articolo.

3. Nelle aree destinate all'agricoltura di cui al comma 2, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalle singole norme di zona, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall'articolo 112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
4. Nelle zone agricole di cui al comma 2 la densità fondiaria è calcolata in conformità alle disposizioni dell'art.112, comma 3 della LP 4 agosto 2015, n.15. L'utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico, è disciplinato dall'art. 89 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".
5. Nelle aree agricole di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso:
 - a. lo svolgimento dell'attività agrituristica;
 - b. la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni.
 - c. la realizzazione di manufatti per l'apicoltura;
 - d. opere di bonifica e di sistemazione del terreno;
 - e. Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico nel rispetto dei parametri previsti nelle singole norme di zona.
 - f. la realizzazione di impianti di biogas di cui all' art. 114 della legge urbanistica provinciale
6. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 delle NTA del PUP, l'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica è ammessa nel rispetto delle disposizioni dell'art. 81 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.
7. Nelle aree agricole di cui al comma 2 è inoltre ammessa la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari a 400 mc. La realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle disposizioni contenute all'art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità aziendale definiti agli artt.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale". I casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabiliti dall'art. 80 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".
8. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di cui al comma 2, con destinazione diversa da quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 comma 3 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".
9. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate al precedente comma 3, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo
10. Nelle aree agricole di cui al comma 2, fatte salve le disposizioni relative agli insediamenti storici e ai manufatti storici sparsi o classificati come patrimonio edilizio tradizionale e in conformità alle disposizioni contenute all'art.112 della LP 15/2015, è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e

produttivi esistenti, non più utilizzati ai fini agricoli al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale tra spazio aperto e spazio costruito.

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia, come definita all'art. 77 comma 1 lett. e) della LP 4 agosto 2015, n.15, con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso, purché siano presenti o vengano previste le necessarie opere di urbanizzazione primaria.

La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore di una unità rispetto a quelle esistenti originariamente, ma solo per esigenze abitative primarie (I° casa) e conseguentemente per la realizzazione di residenza ordinaria.

11. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
12. Le nuove stalle devono rispettare le norme di legge.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione nonché la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi; in particolare ove esistano lastre verticali in pietra tradizionalmente usate per confinare i terreni agricoli, esse devono essere conservate, salvo i casi di assoluta necessità, quali variazioni di accessi, allargamento o nuove strade ecc.
14. I proprietari sono tenuti ad assicurare il decoro delle aree agricole, evitando la crescita di erbe infestanti, cespugli, arbusti e alberi. E' vietata, nelle aree agricole, la trasformazione delle colture agricole in forestali.
15. I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

ART. 36

AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Nelle aree agricole di rilevanza locale possono collocarsi attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E' consentita la costruzione di:
 - a) manufatti rustici ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole, zootecniche e per agriturismo;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola, per un volume massimo di 400 mc. residenziali, semprechè l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della L.P. 4.9.2000 n. 11.
2. L'edificazione in questa zona è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Lotto minimo	mq	1.000
SUN massima	mq	900
Altezza del fronte (m) max.	ml	8,00
Altezza dell'edificio (Np)	n.piani	3 piani

Inoltre devono essere rispettate le seguenti superfici aziendali:

- Per aziende floricole e frutticole con serre
superficie aziendale minima mq 2.000
 - Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli ecc.)
superficie aziendale minima mq 2.000
 - Per aziende zootecniche
superficie aziendale minima mq 10.000
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G (variante di assestamento 2009), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% della SUN destinata a scopi produttivi e per scopi produttivi e/o agrituristici e fino al 15% della SUN destinata a scopi residenziali, per le residenze; gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 3, fatte slave le disposizioni contenute all'art.7 comma 2 delle NTA.
5. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali e gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al Titolo 9°.
6. Laddove le aree agricole siano definibili bosco o pascolo ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, il recupero all'uso agricolo sarà soggetto alla procedura prevista dalla normativa provinciale per la trasformazione di coltura ai sensi del Titolo III Capo II della suddetta L.P. 11/2007.

ART. 37 AREE PER AZIENDE AGRICOLE

1. Nelle aree destinate ad aziende agricole individuate con apposito retino in cartografia o altrimenti individuabili a sensi del presente articolo, possono collocarsi attività produttive agricole e per agriturismo. Sono ammesse piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso e alla valorizzazione dei prodotti aziendali, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E' consentita la costruzione di:
- a) manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e per il tempo libero;
 - b) fabbricati ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni provinciali richiamate al precedente art.35bis comma 7 delle NTA.
2. Nelle aziende sia accorpate che di dimensioni e capacità operative cospicue che costituiscono unità produttive esistenti, comprese le malghe e i relativi pascoli, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 36 e alle medesime condizioni, sono consentiti lo svolgimento di attività e la realizzazione di strutture edilizie relative alla commercializzazione dei propri prodotti.
3. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori (ad eccezione delle serre):
- a) Strutture per gli allevamenti

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.45	Applicato alla superficie del lotto
Lotto minimo	mq	1.500	

SUN massima	mq	2.250	
Altezza massima del fronte (m)		9.50	
Altezza massima dell'edificio (N. piani)	Np	3	

b) Altre aziende agricole

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.09	Applicato alla superficie del lotto
SUN massima	mq	1.500	
Altezza massima del fronte (m)		9.50	
Altezza dell'edificio (N. piani)	Np	3	

- Per gli edifici esistenti, con SUN max superiore al parametro stabilito dal comma precedente, è ammesso per una sola volta l'ampliamento del 40% della SUN del volume esistente per scopi produttivi e/o agrituristici e del 15% della SUN con destinazione diversa per scopi diversi; gli ampliamenti devono comunque rispettare i limiti di altezza sopraccitati.
- Gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al Titolo 10°.

ART. 37 bis

AREE AGRICOLE E AGRICOLE DI PREGIO DEL P.U.P.

- All'interno dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del P.U.P., riportate sulla cartografia di Piano con apposita simbologia si applicano le disposizioni contenute agli artt. 37 e 38 delle NTA del PUP. Gli interventi di trasformazione del territorio sono vincolati al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'art. 36 delle NTA.

ART. 37 ter

AREE PER ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

- Si tratta di aree nelle quali, accanto alle attività ammesse nelle zone agricole è consentito l'insediamento di infrastrutture per il ricovero e l'allevamento del bestiame con finalità produttive legate all'agricoltura e zootecnia ma anche alle attività didattico-ricreative (fattoria didattica).
- In tali aree non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e consistenza. Sono ammesse le seguenti opere edilizie:
 - ricoveri per animali e depositi per foraggio ed attrezzi per un rapporto di copertura (Rc) pari al 15% ed altezza massima del fronte (m) di ml. 5,00 e altezza Hp (n.piani) pari a 1.
 - maneggi, attrezzature e palizzate non costituenti volume, strettamente connesse con l'attività di cui al comma 1.

ART. 38 SOPPRESSO

ART. 39

AREE A BOSCO

1. Con riferimento alle definizioni contenute all'art.2 della Legge provinciale 23 maggio 2007 n.11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura", sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione, secondo quanto indicato dall'art. 40 del PUP.
2. Nei boschi e relative radure, assegnate ad attività forestali da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi previsti dal piano forestale montano autorizzato ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
3. Non sono consentite nuove costruzioni. Sono ammessi fabbricati precari per l'esercizio della caccia secondo le norme che ne regolano la materia.
4. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra. Sono ammessi aumenti di SUN nei limiti di cui alla tab. 2. e tali ampliamenti sono ammessi solamente per le destinazioni d'uso previste al presente comma.

ART. 40

AREE A PASCOLO (ALPE)

1. Sono così indicate le parti del territorio occupate da pascoli e prati d'altura da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia e ad un corretto rapporto tra zone a bosco e spazi liberi, secondo quanto indicato dall'art. 39 del PUP.
2. La nuova edificazione è consentita solo se si tratta di fabbricati adibiti ad attività zootecnica e strutture abitative degli addetti alle malghe, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - a) malghe e strutture complementari:
 - la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente a pascolo per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;
 - lotto minimo: mq 2.500;
 - SUN massima: 1200 mq
 - Altezza massima del fronte (m): ml 7.50
 - Altezza massima dell'edificio (N. piani) : 2 piani
 - b) alloggio degli addetti:
 - la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente al pascolo, per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;
 - lotto minimo: mq 2.500;
 - SUN massima: 1200 mq
 - Altezza massima del fronte (m): ml 6.50
 - Altezza massima dell'edificio (N. piani) : 2 piani
3. E' altresì possibile ampliare malghe e rifugi classificati alpini nella misura del 20% della SUN esistente al fine di consentire un riutilizzo degli stessi migliorandone la funzionalità.
4. Gli edifici esistenti con destinazioni diverse da quelle riportate al comma precedente, potranno essere ristrutturati mantenendo la destinazione risultante dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, senza ampliamenti di volume edilizio (Ve) e di SUN.

5. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno essere servite da idonee opere infrastrutturali e di urbanizzazione nonché presentare sufficienti requisiti igienico-sanitari ed in particolare del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ART. 41
SOPPRESSO

Titolo 6°
Zone Speciali

ART. 42 SOPPRESSO

Titolo 7° Infrastrutture

ART. 43

NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico la realizzazione di, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, impianti di risalita e piste da sci, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale effettuate della Commissione Edilizia Comunale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa nei limiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale o, ove previsto, dalla LP 4 agosto 2015 n.15.
4. E' ammessa la ricostruzione con traslazione di manufatti demoliti a seguito di esecuzione di opere di infrastrutturazione. Detti manufatti potranno essere ricostruiti nei limiti indicati nel comma 13 dell'art. 6 delle presenti norme.

ART. 44

INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. assegna le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:
I° categoria
II° categoria
III° categoria
IV° categoria
Strade locali
La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.
2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 6.
Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi.
2. Nelle aree assegnate alle strade veicolari e nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, parcheggi, impianti per il rifornimento carburante, ecc.).
- 3bis. Il progetto relativo al nuovo tracciato stradale di collegamento tra la zona multifunzionale e la località Raut dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità che approfondisca l'interferenza tra la nuova

opera infrastrutturale e la Carta di sintesi della pericolosità.

4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze previste dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 909/1995 e s. m., indicate nelle allegate tabelle 5/A e 5/B; la realizzazione degli interventi previsti nel P.R.G. (potenziamento o nuova esecuzione) fa decadere automaticamente, qualora non espressamente segnate in cartografia, le fasce di rispetto relative agli interventi sopra citati. Ad intervento eseguito rimangono valide le fasce di rispetto relative alla viabilità esistente.
5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. La definizione dei tracciati stradali in sede di progettazione esecutiva dovrà avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto.
In caso di sopraelevazione, la possibilità di ampliamento è limitata agli edifici già esistenti alla data del 09.12.1987 e gli interventi di ampliamento non devono avvicinarsi al ciglio stradale più della parte emergente dell'edificio stesso.
6. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
7. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade agricole o silvo-pastorali nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.113 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e nell'allegato Bbis del D.P.P. 3/11/2008 n.51-158/Leg che specifica i parametri e le caratteristiche dimensionali della viabilità forestale.—Fatte salve le disposizioni richiamate nel precedente capoverso, la realizzazione di strade agricole e silvopastorali dovrà avvenire a condizione che:
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.
 Per queste strade sono vietate, quando non indispensabili, le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.
8. La realizzazione di nuove stazioni di servizio alla viabilità è ammessa lungo le strade di III - IV categoria alle seguenti condizioni:
 - siano autorizzate dalle competenti autorità;
 - siano ubicate nelle aree di cui al Titolo 3° e 4° delle presenti Norme o di cui all'art. 51;
 - rispettino i seguenti parametri urbanistici:

Lotto minimo	mq	2.000
Superficie coperta: Sc max	mq	250
Altezza massima del fronte (m)	ml	4,00
Altezza massima dell'edificio (Hp)	n.piani	2

Valgono in ogni caso le disposizioni contenute nella Deliberazione della G.P. n. 2115 dd. 24.08.2001.

ART. 45 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Tali aree sono distinte in:
 - a) parcheggi pubblici esistenti
 - b) parcheggi pubblici di progetto.
2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli e per la realizzazione dei servizi ad esse collegate (biglietterie, servizi igienici, ecc.).
3. I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo o fuori terra; in quest'ultimo caso il cartiglio riporta anche l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra. Sono comunque sempre ammessi i parcheggi interrati.
4. Le aree a parcheggio pubblico devono, per quanto possibile, essere mascherate con piantumazioni di essenze locali e con aiuole spartitraffico opportunamente rinverdite; i percorsi pedonali dovranno essere particolarmente curati e i muri di sostegno dovranno essere realizzati in sasso faccia a vista.

ART. 46

AREE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, SCI ESCURSIONISTICI ED ATTREZZATI

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni, esse devono comunque ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle autorità competenti e non sono tenute al rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade.
2. I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, per lo sci escursionistico, ed i percorsi attrezzati, hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo.
3. I sentieri e percorsi pedonali ricadenti in area agricola, anche se non evidenziati sulla cartografia del P.R.G., vanno tutelati. In particolare devono essere conservate o ripristinate le pavimentazioni e le delimitazioni originarie (selciato, sterrato, laste, terre stabilizzate). E' vietata l'asfaltatura, sia nei sentieri esistenti che in quelli di nuova formazione. Per questi ultimi, pavimentazioni e delimitazioni utilizzeranno materiali tradizionali. Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in legno, laste di pietra), o con reticolati metallici. Alle disposizioni del presente comma è possibile derogare per motivi di interesse pubblico e/o per comprovata mancanza di soluzioni tecniche alternative, previa valutazione favorevole della Commissione edilizia comunale.

ART. 47

AREE SCIABILI

1. Nelle tavole del sistema insediativo sono individuate le aree sciabili in base alle indicazioni del PUP. Nell'ambito delle aree sciabili individuate in cartografia, sono ammesse le opere necessarie alla regolare esecuzione degli impianti di risalita e delle piste sciabili in conformità alle disposizioni dell'art.35 del PUP e dell' Titolo V, capo IV del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Sono inoltre ammesse le opere e le attrezzature per le attività sportive correlate con gli sport invernali e con l'utilizzo estivo delle aree sciabili, purché dette opere ed attrezzature non ostacolino il corretto utilizzo delle piste da sci e relativi impianti.
2. Al fine di determinare un programmato ed equilibrato sviluppo nel contesto fisico-ambientale ed in

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data __. __. ____
Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data __. __. ____

relazione alla effettiva ricettività degli Altipiani, il P.R.G. distingue le aree sciabili esistenti e di espansione da quelle soggette a progettazione unitaria.

3. Le cartografie riportano, a scopo ricognitivo, con apposita grafia i tracciati di massima delle piste e degli impianti destinati a soddisfare in modo prioritario l'utilizzo delle aree sciabili. L'esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste, degli skiweg e degli impianti saranno quelle definite in sede di progettazione esecutiva, così come approvata in forza della succitata normativa provinciale che ne regola la materia.
4. Gli impianti di risalita vanno dotati di appositi spazi per parcheggio individuati nelle cartografie del Piano; detti parcheggi possono essere utilizzati per attività sportive o per il tempo libero nei periodi di inutilizzo delle aree sciabili e degli stessi impianti. Per il rispetto dei parametri fissati dal P.U.P. è ammesso l'utilizzo degli spazi di parcheggio pubblico o di uso pubblico esistenti entro un raggio di ml 500 dalla stazione di partenza degli impianti stessi. Possono inoltre esser previsti ulteriori parcheggi e parchi divertimento compatibili con le piste, all'interno delle aree sciabili.
5. Quando in cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo ecc. le norme relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate, con esclusione delle aree terziarie ove sono ammessi servizi di ristorazione. Detti servizi non dovranno ostacolare il corretto utilizzo delle piste e degli impianti, dovranno rispettare i parametri stabiliti dall'art. 23.
6. Le aree sciabili a progettazione unitaria dovranno essere oggetto di uno "studio di fattibilità" che ne valuti anche l'impatto ambientale in relazione alle prospettive di sviluppo del "Comprensorio sciistico degli Altipiani". L'Amministrazione Comunale valuterà i risultati dello studio di fattibilità, e se necessario potrà richiedere integrazione della documentazione prodotta al fine di poter autorizzare l'espansione dell'area sciabile. Successivamente si potrà dare corso alla progettazione esecutiva delle opere, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale in materia.
7. Le piste e gli impianti collocati fuori dalle aree sciabili sono soggetti ad opere di manutenzione e/o sostituzione senza aumenti della capacità ricettiva in quanto destinate programmaticamente alla naturale dismissione ed al conseguente ripristino ambientale. Sono fatti salvi gli interventi minori destinati alla realizzazione di piccole infrastrutture di collegamento e/o campi pratica di interesse esclusivamente locale, al fine della valorizzazione turistica di alcune località.
8. Entro il perimetro delle aree sciabili è possibile la realizzazione di manufatti da inserire in modo organico con le strutture e l'ambiente circostante atti a garantire i servizi indispensabili per tale sito (bar ristoranti, servizi igienici, solarium e simili) escludendo ogni volumetria residenziale. L'ubicazione e la individuazione di tali strutture, ivi incluse quelle connesse alla progettazione di nuovi impianti e/o alla ristrutturazione di quelli esistenti, sarà effettuata unitariamente con apposito provvedimento della Giunta Municipale, sulla base dei seguenti criteri:
 - dimostrazione che la struttura è finalizzata al soddisfacimento di esigenze primarie degli utenti;
 - compatibilità dei percorsi, anche pedonali, con il sistema sciistico;
 - compatibilità ambientale ed architettonica con le strutture esistenti e/o di progetto;
 - interconnessione con eventuali progetti di futuro sviluppo delle piste o degli impianti;
 - per le norme stereometriche valgono le prescrizioni di cui all'art. 23;

Tali strutture sono comunque ammesse se proporzionate all'estensione della pista.

Le attrezzature per le attività sportive e per il tempo libero correlate con gli sport invernali e con l'utilizzo estivo delle aree sciabili, purché dette opere ed attrezzature non ostacolino il corretto utilizzo delle piste da sci e relativi impianti, devono essere costruite nel rispetto dei seguenti parametri:

PISTE DA DISCESA	SUN max	Altezza del fronte (m) max.	Altezza (Hp) n. piani	Lunghezza fronte (max)
Attrezzatura in quota	4 mq/1000 mq di pista	5 m	2 piani	20 m
Attrezzatura alla base	6 mq/1000 mq di pista	7,5 m	3 piani	50 m

PISTE DA FONDO	SUN max	Altezza del fronte (m) max.	Altezza (Hp) n. piani	Lunghezza fronte (max)
	30 mq/Km di pista		7,5 m	3 piani

Di tutti i manufatti realizzati in forza del presente articolo è vietata la trasformazione in residenza o altra destinazione ed, in caso di dismissione delle funzioni cui sono connessi, il manufatto dovrà essere demolito a cura e spese del proprietario.

ART. 48
ELETTRODOTTI - LINEE TELEFONICHE – IMPIANTI
GENERATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Le distanze dagli elettrodotti e dalle linee telefoniche sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
2. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
3. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.
4. Ai fini del rispetto delle disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici vengono stabilite le seguenti direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento degli impianti:
 - a. la localizzazione degli impianti deve mirare ad un accorpamento su unica struttura ospitante più gestori.
 - b. i limiti di esposizione e i valori cautelari devono rispettare gli art. 3 e 4 del D.M. 381 del 1998 ovvero i volumi di rispetto determinati dal regolamento provinciale.
 - c. dovranno essere evitati i siti "sensibili" quali scuole, asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi, aree per il giochi e lo sport e manufatti e siti di interesse storico e naturalistico.
 - d. potranno essere installati nelle aree ove sono previsti o già presenti impianti tecnologici usufruendo se del caso dei tralicci già esistenti in dette aree.
 - e. al fini del punto a. e per garantire pari opportunità a tutti i gestori, nel caso di nuova installazione la concessione è subordinata ad una convenzione atta ad obbligare il primo concessionario a permettere l'accorpamento di installazione sulla stessa struttura di altri gestori.
5. Nel caso un Comune adotti una propria Direttiva con specifica cartografia che individui i siti idonei all'installazione di antenne ripetitori ecc., questa prevale su quanto stabilito al comma 4 lettera d.

ART. 48 bis
AREE O SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI
TELECOMUNICAZIONI

L'individuazione di nuove aree o siti per l'installazione di nuovi impianti fissi per le telecomunicazioni (con intervallo di frequenza fra 100 KHZ e 300 GHZ), ai sensi del Decreto del Presidente del G.P. del 29/06/2000 n. 13 – 31/Leg., come introdotto dal D.P.G.P. 25/09/2001 n. 30 – 81/Leg., è così regolata:

- finalità: deve essere attuata nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla G.P. con delibera n. 3260 del 07/12/2001;

- critéri generali di localizzazione: gli impianti fissi di telecomunicazione dovranno essere collocati:
 - di norma nelle aree di proprietà pubblica;
 - in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio in corrispondenza di siti da tutelare sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
 - in aree prossime e facilmente raggiungibili dalla viabilità esistente;
 - in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici similari privilegiandone la concentrazione;
 - all'esterno di aree edificate mantenendo una distanza adeguata da insediamenti residenziali esistenti e di probabile sviluppo;
 - in aree già urbanizzate in cui trovano collocazione manufatti produttivi secondari di valenza artigianale o industriale;
- divieti di installazione: i nuovi impianti fissi di telecomunicazione non possono essere installati:
 - nei centri storici e negli edifici isolati del centro storico;
 - nelle zone residenziali individuate dal P.R.G.;
 - nelle zone con destinazione urbanistica diversa da quella residenziale ma comprese in ambiti prevalentemente residenziali;
 - negli ambiti specificatamente destinati ai servizi pubblici o di interesse collettivo ovvero nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale tra cui si annoverano:
 - le aree per attività civile amministrative;
 - le aree per attrezzature scolastiche e culturali;
 - le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali;
 - le aree per attrezzature di interesse comunale;
 - le aree per attrezzature sportive;
 - le aree a verde pubblico;
 - le aree per cimiteri comprensive di fasce di rispetto individuate dal P.R.G.;
 - nelle aree per attività sociali private;
 - nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici e dei centri storici individuate nel P.R.G. o in quelle adibite a biotopo;
 - nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi in quota;
 - nelle aree di protezione dei corsi d'acqua per una fascia di 30 metri per lato;
 - nelle aree vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
 - nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico individuate dal P.R.G.;
 - nelle aree di elevato pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici;
- critéri di mimetizzazione: le direttive specificano le misure tecniche da adottare al fine di minimizzare l'impatto estetico – visivo degli impianti di telecomunicazione; in particolare:
 - sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema agricolo delle aree aperte;
 - sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.
- procedimenti autorizzativi e concessionari: per i nuovi impianti e le modifiche a quelli esistenti sono confermati i procedimenti autorizzativi e concessionari stabiliti dalla normativa provinciale e comunale vigenti e da quella in materia;
- aspetti tecnico – progettuali: l'intervento deve essere valutato progettualmente in modo da mitigare al massimo l'impatto ed in particolare:
 - l'accesso all'area è di norma garantito tramite la viabilità esistente. Le eventuali nuove strade dovranno essere a pavimentazione naturale e realizzate seguendo l'andamento naturale del terreno riducendo al minimo tutti i movimenti di terra.

- Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione, evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.
 - Dovranno essere altresì rispettati i criteri specificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 3260 di data 7 dicembre 2001.
 - Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo dovranno essere incassate nel terreno che sarà poi inerbite mediante riporto di terreno vegetale.
 - Le eventuali scalinate dovranno essere in pietra locale o legno.
 - La distanza minima degli impianti fissi dalle abitazioni o dalle aree per servizi pubblici o di interesse collettivo è di ml. 100,00.
 - È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo; le stesse dovranno essere mascherate con arbusti e piante rampicanti.
 - Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione delle aree ai non addetti.
- controlli: l'Amministrazione comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture e può inoltre promuovere, direttamente o attraverso l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi;
- tempi: in sede di convenzione/concessione vengono stabiliti i tempi di attivazione, quelli di ultimazione, nonché i termini per l'eventuale dismissione degli impianti; nello specifico:
- l'attivazione dell'impianto può avvenire previo preavviso di almeno 7 giorni, da presentare in forma scritta al Comune;
 - l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni dalla conclusione degli stessi;
 - il titolare, nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti, dovrà provvedere, entro 6 mesi, alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e dei manufatti di servizio con comunicazione scritta dell'avvenuta rimozione o demolizione e rimessa in pristino dei luoghi.
 - Qualora i gestori non si attivino per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo il Comune, previa diffida scritta, procederà alla segnalazione dell'inadempimento all'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente e alla Direzione igiene e sanità pubblica in materia di prevenzione ambientale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, deputate ad esercitare l'attività di controllo tecnico sull'applicazione della disciplina concernente gli impianti fissi di telecomunicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13 – 31/Leg.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale approvare un regolamento per l'insediamento urbanistico territoriale dei nuovi impianti fissi per telecomunicazione.

ART. 49 DISCARICHE INERTI

- 1 Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a discarica previste dal Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti e non ancora attivate. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave. La disciplina in materia è definita dal d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 nonché dal D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10" e s.m.

ART. 50
IMPIANTI A FUNE PER LA MOBILITA'

1. Al fine di integrare la rete stradale e favorire la mobilità sul territorio, in relazione anche al sistema impianti e piste previsto dal P.R.G. le cartografie riportano i tracciati di massima degli impianti di collegamento filo trainati su rotaia e/o di trasporto collettivo (scale mobili, tapis roulant ecc.).
2. Nelle aree e lungo i percorsi destinati alla circolazione delle navette e alla costruzione delle stazioni di testata, intermedie e dei ricoveri dei mezzi mobili è proibita qualsiasi opera definitiva a diversa destinazione. La presente norma comprende anche una fascia di rispetto di ml. 10 dall'asse del percorso. L'esatta ubicazione della linea ferroviaria sarà quella definita in sede di progettazione esecutiva, fermo restando l'obbligo di rispettare le distanze minime di ml. 10 dai fabbricati e 5 dalle aree edificabili.
3. Il tracciato indicato in cartografia deve essere precisato in sede di progettazione esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, la collocazione delle stazioni e delle opere d'arte, di arredo, di mascheramento ecc.
4. Le scale mobili o i nastri trasportatori all'aperto potranno essere protetti da idonee pensiline.

Titolo 8°

Zone di Tutela e Protezione

ART. 51

VERDE PRIVATO

1. Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistenti ammettendo i seguenti interventi:
 - a. giardini, orti e piccole attrezzature quali gazebo, tettoie, ecc.
 - b. parcheggi in superficie; le pavimentazioni dovranno essere possibilmente eseguite con grigliati; inerbiti.
 - c. parcheggi interrati, essi dovranno essere ricoperti da uno strato di terra vegetale non inferiore a cm. 40;
2. È consentita la posa di serre limitatamente alla tipologia dei tunnel mobili leggeri a carattere stagionale così come definiti dalle vigenti leggi (vedi art. 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010).
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione e di risanamento con ampliamento nei limiti stabiliti dalla tab. 2.
4. Nelle aree a verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità decennale di cui all'art.13bis delle NTA, fatti salvi gli interventi previsti al comma 1 lett. a) e b) e al comma 2 del presente articolo, non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni entro e fuori terra.

ART. 52

AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo solo aumenti del 10% del volume e della superficie coperta esistente, per interventi di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.
Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
3. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
4. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.
5. Le recinzioni devono rispettare le specifiche norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale,

escludendo l'impiego di muri di cemento gettato o di elementi prefabbricati e di reti metalliche non rigide a maglie inferiori a cm 20x20.

ART. 53

AREE DI PROTEZIONE NATURALISTICA

1. In questa zona di particolare pregio naturalistico - ambientale, destinata a costituire il Parco degli altipiani, la salvaguardia delle prerogative esistenti è affidata alla redazione di una "Relazione di indirizzo" che specificherà le finalità del Parco territoriale, quale strumento di promozione turistica ambientale, naturale, culturale ecc., identificando gli ambiti territoriali omogenei ed individuando gli interventi infrastrutturali necessari per la fruizione collettiva del territorio.
2. In assenza di tale Relazione di indirizzo, è vietato ogni intervento di carattere edilizio ed infrastrutturale che possa compromettere le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche esistenti. Sono ammesse solo le opere relative ad interventi sulla viabilità esistente, a sistemazioni forestali, geologiche, di regimazione idrica con sistemi tradizionali, nonché altre opere tese alla salvaguardia e valorizzazione ambientale, o necessarie per ragioni di carattere igienico-sanitario. Sono inoltre ammessi:
 - a) per gli edifici adibiti ad attività zootecniche o edifici rustici dismessi, gli interventi di ristrutturazione, purché compatibili con i parametri di tutela e salvaguardia di questa zona e con ampliamenti previsti dalle rispettive schede.
 - b) per gli edifici ricompresi negli insediamenti storici gli interventi previsti dalla rispettiva categoria operativa mentre per gli altri edifici destinati a residenza stabile sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione.
 - c) gli interventi per il recupero e la manutenzione delle strutture fortificate (ex forti della guerra 1915-1918) e delle relative opere accessorie, previa comunicazione alla Soprintendenza per i Beni culturali da effettuarsi almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, a sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001. A Forte Belvedere potranno essere realizzate anche opere accessorie finalizzate ad un miglior servizio dell'attività museale;
 - d) la realizzazione di opere pubbliche purché individuate o previste dal P.R.G. e purché sia accertata la compatibilità con le aree boscate;
 - e) tutti gli interventi forestali di carattere culturale ed infrastrutturale, in linea con i Piani di Assesamento Forestale e con il Piano per la difesa dei boschi dagli incendi.

ART. 54

RETE ECOLOGICA DELGI ALTIPIANI

1. Il piano individua con apposita grafia nella cartografia del Sistema ambientale le "aree di protezione"; dette aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale e costituiscono una proposta di Rete ecologica degli altipiani.
In queste aree ogni intervento di carattere urbanistico dovrà essere corredato, con esclusione degli interventi colturali e di quelli antincendio, da uno studio che valuti i seguenti principali aspetti:
 - a) presenza di biotopi umidi
 - b) struttura del bosco
 - c) presenze di specie guida (Gallo cedrone e Gallo forcello ecc.)
 - d) percorsi e siti preferenziali degli animali
 - e) grado di disturbo dell'area (prima e dopo gli interventi proposti).
2. Le risultanze dello studio potranno proporre la modifica dei confini delle macchie e dei corridoi (rete locale di connessione) individuati nella carta del sistema ambientale purché venga garantita o

migliorata la biopotenzialità territoriale in essere.

3. Le emergenze naturalistiche meritevoli di tutela eventualmente individuate all'interno del territorio comunale possono essere preservate tramite l'individuazione e istituzione di riserve locali nelle modalità previste all'art.35 della LP 23 maggio 2007 n.11" Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura".

ART. 55

AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Le aree comprese entro la distanza di m. 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente, sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G.. Le attività di scavo e di estrazione esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di peschicoltura previsti nel Piano possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e, se possibile, va ricostituito nei suoi connotati originali, laddove esso si presenta alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per la realizzazione di nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso la risistemazione dei vecchi sentieri tuttora tracciati. Per contro, è vietata l'apertura di nuovi accessi in zone oggi inaccessibili alle rive stesse.
10. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G., ma non di ricostruzione dopo la demolizione.

ART. 56 SOPPRESSO

ART. 57

AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI E DELLE SORGENTI

1. Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano che potrebbero costituire riserve future, sono individuate sulla Carta delle Risorse Idriche, 3° aggiornamento approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 1941 di data 25 settembre 2018.
2. La disciplina delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, è determinata nelle Norme di attuazione annesse alla suddetta Carta delle Risorse Idriche.

ART. 58

AREE ARCHEOLOGICHE

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste all'art.28 comma 4 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.lgs. 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*) come recepito al comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

AREE A TUTELA 01

Le aree di tutela 1 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia del piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

AREE A TUTELA 02

Le aree di tutela 02 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di

poter programmare Igi interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art.13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

SCOPERTE FORTUITE

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 medesimo Codice.

ART. 59

MANUFATTI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO

1. Le cartografie del Piano riportano le grotte, gli alberi secolari, le fortificazioni e le principali opere belle e altri elementi naturalistici di pregio elencati nell'Appendice del P.U.P. nonché altri siti o elementi meritevoli di tutela.
2. Le aree si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" normate dall'articolo 52, fatto salvo quanto disposto dalla Legge 78/2001 relativamente ai manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale.

ART. 60

VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. Ai fini della tutela geologica e idrogeologica del territorio, tutti gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti in conformità alla "Carta di sintesi della pericolosità" di cui al CAPO IV delle NTA del PUP.
2. In attesa dell'entrata in vigore della "Carta di sintesi della pericolosità" di cui al comma 1, ai fini della sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche, tutti gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti in conformità alla CARTA DI SITESI GEOLOGICA, al PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (P.G.U.A.P.) e alle relative norme di attuazione.
3. Con l'entrata in vigore della "Carta di sintesi della pericolosità" si applicano le disposizioni contenute nella delibera di adozione preliminare della Giunta provinciale n. 1942 del 12 ottobre 2018 "Carta di sintesi della pericolosità – Indicazioni e precisazioni per applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse e le aree con altri tipi di penalità" e successivi aggiornamenti.

Titolo 9°
Aree di Controllo Tecnico Amministrativo

ART. 61
AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalle autorità competenti, a norma della legislazione vigente in materia.
In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono.

ART. 62
AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO (soppresso)

ART. 63
AREE GEOLOGICAMENTE SICURE (soppresso)

ART. 64
AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico a sensi dell'art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 gli interventi che comportano trasformazione del bosco e/o movimenti di terra sono soggetti alle procedure stabilite al Titolo III Capo II della medesima legge.

Titolo 10°

Criteria per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale

ART. 65

GENERALITA'

1. Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impovertimento e il degrado e per mantenere o elevare il livello del quadro esistente. Le finalità della tutela ambientale e paesaggistica si integrano con quelle della difesa del suolo e delle acque di cui al Titolo 8° e 9°.
2. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente all'entrata in vigore del P.R.G., e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario. A tal fine essa si integra in generale con la disciplina della legge provinciale n. 28/1988 in materia di impatto ambientale, e in particolare - negli insediamenti storici e gli edifici e manufatti isolati di valore storico-culturale - con gli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici divenuti operanti con la legge provinciale n. 1/1993.
3. La tutela ambientale, così come riportata nella Cartografia del Sistema ambientale, si esercita con le procedure e le modalità previste dalle norme provinciali vigenti.
4. Negli insediamenti, oltre alla regolamentazione delle opere da eseguire nei centri e nei nuclei storici e negli edifici storici isolati, la tutela concerne:
 - l'ambientazione degli interventi edilizi generici nelle altre zone ed aree, esistenti e di progetto, di cui al Titolo 3°;
 - la qualificazione delle scene urbane in generale;
 - la protezione paesaggistica di specifici spazi non edificati nei centri e nei nuclei storici e la qualificazione del verde privato e degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici, in generale.
5. Negli spazi aperti l'azione di tutela paesaggistica riguarda:
 - la tenuta generale dei luoghi;
 - l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;
 - la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;
 - la protezione e la valorizzazione dei boschi, dei pascoli e delle aree montane;
 - la protezione e la valorizzazione degli ambienti attorno ai tratti più delicati e significativi dei corsi d'acqua;
 - il recupero delle aree degradate.
6. La tutela culturale riguarda la protezione e la valorizzazione di singoli manufatti e siti, talvolta di interesse anche naturalistico, e la protezione delle aree archeologiche.
7. Al fine di preservare l'integrità del paesaggio e dell'armoniosa alternanza di superfici libere e boscate l'assetto naturale del terreno non può essere alterato con piantumazioni finalizzate a creare una superficie boscata nelle aree agricole, a pascolo ed improduttive. Il Sindaco con ordinanza può intimare la rimozione ed il taglio delle piantumazioni a bosco all'esterno del perimetro dello stesso individuato nel piano economico forestale.

ART. 66

CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELL'EDILIZIA CORRENTE

1. Le disposizioni dei nuovi fabbricati dovranno salvaguardare e valorizzare al massimo le visuali significative e gli scorci più panoramici o pittoreschi. Di regola quindi le nuove edificazioni non occuperanno i fuochi, ma i margini dei quadri paesaggistici locali e dovranno sempre temperare le due esigenze prioritarie del massimo risparmio di suolo e della maggior limitazione dei volumi e delle altezze fuori terra.
2. I nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. In ogni caso e specie nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi planimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti, i quali di preferenza saranno a falde con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze.
3. Le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico.
4. Le essenze arboree e i materiali ammissibili in vista negli spazi esterni saranno quelli tradizionali tipici della zona, escludendo di regola l'impiego di elementi esotici, stravaganti o comunque estranei ai diversi quadri locali e ai buoni canoni delle consuetudini del posto.
5. L'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovranno essere sempre concomitanti ed integrate in progetti unitari.
6. Si raccomanda un uso molto generoso di verde con alberi, recintato da siepi, per armonizzare l'edilizia nel paesaggio e soprattutto per celare gli interventi dove è più difficile assicurare una buona qualità architettonica o un inserto organico negli insiemi edificati. In generale, salvo che nelle aree artigianali e industriali, si dovrebbe limitare al massimo l'uso di recinzioni dei singoli lotti, fatto salvo situazioni di pericolo.
7. Negli interventi concernenti nuovi aggregati di più edifici civili la progettazione dei singoli fabbricati andrà sempre improntata da uniformità compositiva e semplicità formale, integrandosi di regola con quella dei rispettivi spazi liberi (giardini, orti, parcheggi, strade ecc.). Le volumetrie risulteranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste, e lungo i pendii le eventuali schiere di edifici avranno andamenti paralleli alle curve di livello.
8. Nelle aree artigianali e industriali i fabbricati produttivi dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive dovranno essere ben sistemati a verde, possibilmente alberato.
9. Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e quindi la sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:
 - le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti per favorire ed aumentare l'evaporazione;
 - le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale, al fine di aumentare il percolamento profondo;
 - il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.In generale, i provvedimenti per contenere la predisposizione dell'erosione devono risultare più attenti ed intensi dove la ripidità dei pendii e la natura dei suoli rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità dei terreni.

ART. 67

CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCENE URBANE

1. Per scene urbane si intendono gli spazi non edificati negli abitati, aperti alla frequentazione del pubblico, e i loro sfondi edificati e non.
2. E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti pubblici e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private verso spazi pubblici non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
 - la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.Il Sindaco ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
4. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito Manuale tecnico-operativo nel quale indicare sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane; le strutture e gli elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale, da contenere sempre entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando il più possibile i formati ridotti.
5. Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al percorso pubblico quali porticati, sotto passi, androni, corti ecc. vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali e progettate. L'uso di manti bituminosi o cementizi è in generale scoraggiato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.
Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordonate in elementi cementizi prefabbricati o formati in opera, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee di tipo tradizionale o ferro battuto e lavorato.
6. Gli interventi per i piccoli manufatti tecnici non precari quali le cabine elettriche, le centraline di pompaggio e simili, devono mimetizzarsi il più possibile o assegnando loro le configurazioni di edifici civili di dimensioni sia pur minime, o incorporandoli in edifici già esistenti o di progetto, oppure realizzandoli o trasferendoli in sottosuolo.
7. Nei nuovi interventi per le reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica, i conduttori devono risultare di norma interrati o sotto murati. Negli interventi di riordino o di potenziamento delle reti esistenti i cavi aerei e quelli in vista sulle facciate rivolte verso spazi pubblici vanno di regola rimossi assieme alle rispettive mensole e paline.

ART. 68

CRITERI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL VERDE

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. ____ di data __. __. ____
Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data __. __. ____

E DEGLI SPAZI NON EDIFICATI NEI FONDI PRIVATI PROTEZIONE PAESAGGISTICA NEI CENTRI STORICI

1. In generale, l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei fondi privati non edificati non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti. Pertanto è vietato dovunque:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura;
 - depositare o accumulare all'aperto e in pubblica vista materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.Il Sindaco, mediante ordinanze, può prescrivere la rimozione sistematica di oggetti, depositi, baracche, fabbricati e strutture provvisorie, materiali abbandonati e quanto altro deturpi i luoghi o costituisca pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente urbano, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possano diventare, da celare con siepi o alberi.
2. Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sempre ben sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato, e piantumate con alberi e siepi di essenze locali in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno sempre inseriti nel verde e ombreggiati da alberi. Le altre superfici non costruite vanno sempre inerbite usando specie perenni, a radici profonde e molto humificanti.
3. Nelle opere di risistemazione dei suoli non edificati e per la costruzione o la ristrutturazione di piccoli rustici o accessori vanno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso in vista di cemento, fibrocemento, resine sintetiche, plastiche, reti metalliche e in genere di elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, e impiegando invece strutture in pietra, legno e laterizi.
4. Per l'illuminazione esterna dei fondi privati vanno escluse le strutture e le apparecchiature vistose o emergenti dal suolo per più di 4 m. Le reti dei cavi elettrici e telefonici nei fondi privati vanno collocate in cunicoli sotterranei ispezionabili.
5. Le recinzioni, ove ammesse, non possono superare l'altezza di m 1,5 e non possono risultare in pareti piene per più del 50% della loro superficie. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento gettato o di elementi prefabbricati e di reti metalliche non rigide a maglie inferiori a cm 20x20.

ART. 69

DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA BUONA TENUTA DEI LUOGHI NEGLI SPAZI APERTI

1. E' vietato abbandonare materiali di rifiuto in pubblica vista. Al di fuori di siti assegnati allo scopo dal Comune è vietato scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale; depositare o accumulare alla rinfusa materiale edilizio o merci di qualsiasi tipo, scaricare e abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura, merci o macchinari non più in uso.
2. I proprietari dei suoli agricoli e silvopastorali sono tenuti a mantenere con cura e rinnovare i fossati e le siepi; rimuovere gli elementi di scarto delle attività rurali, i residui inutilizzati, le strutture e gli strumenti abbandonati e quant'altro deturpi l'ambiente o costituisca pregiudizio per la qualità ambientale; sistemare e recintare i suoli rurali non coltivati o privi di specifici utilizzi ed occultare dietro adeguati schermi anche vegetali quelli che risultano indecorosi o che lo potrebbero diventare per

la natura dei loro impieghi.

3. La pubblicità commerciale è vietata, salvo che si tratti di indicazioni che segnalano siti e strutture di richiamo turistico, per le quali si seguiranno i modelli forniti dal Comune.
4. La segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, favorendo i formati ridotti.

ART. 70

CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo mediante idonee misure di mitigazione.
2. Oltre ai casi per i quali la valutazione di impatto ambientale è prescritta dalla legge provinciale n. 28/1988, tutti gli interventi infrastrutturali di maggior peso, in particolare per quanto riguarda le strade e le canalizzazioni, vanno preceduti da appositi studi di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia qualora interessassero le seguenti "aree sensibili":
 - aree agricole sottoposte a difesa paesaggistica a norma dell'articolo 52;
 - aree a bosco di cui all'art. 39 e aree a pascolo di cui all'art. 40, poste a quota superiore a 1500 m/s.l.m.;
 - aree e fasce di protezione dei corsi d'acqua come definite negli articoli 55-56;

3. Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali.

Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, a opere concluse, tali eventuali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, con azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, o rifiniti con muri in pietrame. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

Le nuove strade e gli interventi di consistente trasformazione delle strade esistenti dovranno sempre avere tracciati e pendenze ben inserite nella morfologia dei luoghi, antepoendo il rispetto delle panoramicità dei versanti agli obiettivi funzionali non decisivi. Tutti gli incroci - compresi quelli con i sentieri - dovranno essere sempre accuratamente sistemati per assicurare la migliore visibilità, curando che le acque siano sempre ben convogliate senza modificare i regimi in superficie e in sottosuolo se non per migliorare le eventuali situazioni critiche esistenti.

4. Nei muri di sostegno, nei parapetti e nelle recinzioni stradali è esclusa l'evidenza esterna di strutture in cemento armato o in ferro e di elementi metallici. I ponti e i sovrappassi della viabilità minore, delle piste ciclabili, dei sentieri e delle piste da fondo devono essere preferibilmente in legno. Le pavimentazioni devono essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte, con l'impiego dei migliori materiali ed elementi costruttivi locali, favorendo quelli tradizionali. I manti d'asfalto saranno ammissibili solo in ragione o di particolari caratteri prestazionali da assicurare ai tracciati, o di accertate convenienze tecnico-economiche riguardo alla loro manutenzione in tutte le stagioni.
5. Il traffico veicolare privato nelle strade rurali, pascolive, boschive e montane è regolamentato dal Comune con criteri che si atterranno rigidamente al ruolo assegnato ai vari tipi di strada e ai caratteri

funzionali e ambientali di ciascuna area servita.

6. Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
7. Le strutture tecnologiche quali cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni ecc. devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Per quanto riguarda le masse, gli elementi costruttivi, i materiali, i colori, si favoriscono i criteri di mimetizzazione e le soluzioni progettuali di valido compromesso tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze prioritarie dell'ambientazione, perseguendo un'armonica fusione degli interventi nei quadri naturali, paesaggistici e socio-culturali nei quali si disporranno unitamente alla collocazione delle strutture non mimetizzabili nelle posizioni paesaggisticamente più defilate.
8. Analoghe cautele sono da adottare nell'esecuzione delle opere di difesa del suolo quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe ecc., che pure vanno realizzate preferibilmente con tecniche tradizionali e di norma con materiali la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si armonizzeranno con le morfologie, i tipi di superficie e la vegetazione dei luoghi, possibilmente senza alterare i profili salienti e i caratteri più delicati dei siti intaccati.
9. Come criterio generale, l'esecuzione delle nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V e delle nuove linee telefoniche nonché la sostituzione di quelle esistenti deve avvenire in tubazioni interrate.
10. Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.
11. Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

ART. 71

PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla diffusa presenza di insediamenti sparsi. I paesaggi più significativi delle aree agricole sono assoggettati a specifica difesa paesaggistica, i cui ambiti sono delimitati in cartografia. Al loro interno vigono i criteri generali di tutela di cui al seguente comma 3.
2. Negli ambiti della difesa paesaggistica è vietato alterare lo stato attuale dei luoghi, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente le qualità dei valori protetti o a potenziarla anche mediante eventuali e specifici progetti di recupero. A meno che si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ormai degradati o divenuti indecifrabili o a realizzare impianti sportivi, sono inoltre vietati i cambi di coltura e i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un comprovato notevole aumento della produttività agricola, ma che possano comportare sostanziali trasformazioni di quadri paesistici significativi o tipici. Sono infine vietate le trasformazioni fisiche che sovvertono le conformazioni esistenti dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo rurale e in generale la morfologia dei luoghi più delicati.

3. Come criteri generali di tutela per le aree agricole si assume che:
- tutti gli interventi vanno nella direzione di mantenere, sostenere e potenziare le attività agricole e zootecniche;
 - al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti. Solo le stalle e i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni;
 - i nuovi fabbricati rustici e accessori (ricoveri, depositi, piccoli magazzini, legnaie, locali per attrezzi ecc.), qualora isolati nei fondi, vanno comunque disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali nei contesti insediativi e nei quadri ambientali locali.
 - il recupero e il ripristino di fabbricati rurali minori (rustici, fienili, baite ecc.) sono favoriti se riguardano iniziative di tipo agricolo, in quanto la presenza umana, l'esercizio costante delle attività rurali e il conseguente attivo presidio del territorio, specie se esercitato nei modi tradizionali, sono sicure garanzie di salvaguardia ambientale. Se invece hanno solo lo scopo di permettere riusi abitativi di tipo secondario o turistico, va sempre reso obbligatorio il mantenimento agricolo dei fondi (e come minimo lo sfalcio dei prati di pertinenza), eventualmente con interventi coatti o sostitutivi da parte del Comune.
 - i terreni delle aziende agricole devono restare il più possibile accorpati e quindi non vengano tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili; e che pertanto, di norma, l'apertura di eventuali nuovi percorsi avvenga ai margini dei fondi agricoli, con tracciati, livellette, tipologie di manufatti tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 72

TUTELA DEI BOSCHI

1. I boschi, come definiti all'art.2 della Legge provinciale 23 maggio 2007 n.11, sono sottoposti a tutela secondo le modalità previste dalla stessa e dal D.P.P. n.8/2011, che regola le modalità di coltivazione e di intervento all'interno delle aree boscate.
2. Previa autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste, sono ammessi i rimboschimenti volti al recupero o alla stabilizzazione di superfici degradate o manomesse qualora non espressamente previsti dal piano forestale.

ART. 73

TUTELA DEI PASCOLI

1. I pascoli sono unità paesaggistiche e ambientali presenti sia alle quote intermedie dei versanti che ad altezze superiori. Nel primo caso si tratta di radure nei boschi, prati più o meno irrigui e spesso inselvatichiti; nel secondo di suoli erbosi aridi, talvolta arbustivi, presenti alle quote superiori.
2. Per proteggere paesaggisticamente i pascoli e per non consumare suoli preziosi, gli interventi vanno eseguiti di regola ai margini dei pascoli, se possibile accanto ad edifici o strade già esistenti e in genere in posizioni defilate rispetto alle viste più significative dei posti, sui luoghi e da lontano.
3. E' vietata la presenza in vista di linee elettriche e telefoniche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove indicato dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportano manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.

4. Come criteri generali di tutela si assume che:
- le configurazioni e gli assetti vegetazionali non devono essere alterati se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, recupero funzionale ed ambientale;
 - deve essere favorita la riconversione a pascolo dei suoli ancora accatastati in quanto tali ma di fatto abbandonati o rimboscati in modo tuttavia non irreversibile;
 - i pascoli vanno mantenuti il più possibile accorpati e quindi non devono essere tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili, obbligando gli eventuali nuovi percorsi ai margini dei fondi, con tracciati, livellette e opere d'arte tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 74

TUTELA DELLE AREE MONTANE

1. Per aree montane si intendono le unità ambientali e paesaggistiche tipiche delle quote superiori del territorio, con specifici e severi caratteri climatici, topografici, geomorfologici e naturalistici, costituite in generale da insiemi di suoli spesso molto acclivi, aridi e selvaggi, per lo più sterili; da sterpeti o da radi e poveri prati naturali malamente atti al pascolo d'allevamento; da arbusteti di ontanelli, rododendri e pini mughi; dalle ultime manifestazioni marginali dei boschi di resinose, con piante male accessibili, su declivi ripidi e percorsi da frane, in gruppo o isolate, spesso nelle forme prone, prive di funzioni economiche o di protezione; e infine di vaste estensioni di suoli improduttivi nudi: macereti, ghiaioni, pietraie, rocce, dirupi, vette ecc.
2. Come criteri generali per la tutela paesaggistica e ambientale delle aree montane si assume che:
 - l'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente deve essere ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvopastorali o per modestissime modifiche locali di tracciati esistenti;
 - deve essere proibito l'accesso ai luoghi e la percorrenza da parte di veicoli motorizzati, salvo che mediante le strade di P.R.G. o per ragioni e con mezzi di servizio di pubblica utilità, assoggettando comunque le eventuali eccezioni a precise limitazioni concesse motivatamente dal Comune;
 - deve essere vietata la costruzione di nuove linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal P.R.G. o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. In ogni caso tali eventuali opere infrastrutturali devono sempre inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportare manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.
 - ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi, delle strutture edilizie e delle altre eventuali infrastrutture esistenti deve essere sottoposta alla verifica del massimo carico antropico ammissibile nei diversi siti sotto i profili dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali ecc. nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, geologico ed idrologico, da compiere mediante apposite indagini e valutazioni preventive che spettano ai progetti degli interventi per i quali eventualmente è richiesta la concessione.

ART. 75

TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D'ACQUA

1. È vietata l'immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.

2. Lungo tutti i corsi d'acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali aree, a prescindere dalle opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un apposito studio di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia, nel quale si dovranno dimostrare l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi non eliminabili.
3. Nelle aree di protezione è vietato:
 - alterare i quadri naturalistici esistenti se non per eseguire gli interventi edilizi e infrastrutturali contemplati dal P.R.G.;
 - eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
 - scavare e estrarre materiali inerti;
 - accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
 - recintare le rive naturali accessibili;
 - disporre pubblicità commerciale.
4. Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di tutela:
 - le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale;
 - gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere sempre accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali;
 - l'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza; la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata;
 - le rive vanno assicurate al pubblico accesso attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle località oggi inaccessibili.

ART. 76

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

1. Sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni possono essere oggetto di recupero le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio. I recuperi avverranno realizzando appositi progetti equiparati ai piani attuativi a fini speciali, deliberati dal Consiglio comunale e normati dalle disposizioni provinciali in materia.
2. I progetti di recupero ambientale devono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione con i contesti produttivi, funzionali e paesaggistici nei quali ciascuna di esse si trova, adottando i seguenti criteri generali:
 - nei contesti urbanizzati o ai loro margini i recuperi sono mirati a migliorare gli standard urbanistici e quindi a realizzare nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliamenti di quelli esistenti quali giardini pubblici, parcheggi e simili;
 - negli spazi aperti i recuperi devono riportare le aree degradate alle condizioni originarie attraverso interventi di bonifica, risanamento idrogeologico, ripristino ambientale e funzionale, rimodellazione

dei terreni, disinquinamento, rimboschimento ecc.

ART. 77
OMISSIS

Titolo 11°
Piani Attuativi

ART. 92 SOPPRESSO

Titolo 12°

Programmazione urbanistica del settore commerciale

ART. 104

DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 105

TIPOLOGIE COMMERCIALI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i., ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.; in particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 106

LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi del titolo 4° "insediamenti storici", nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree,

nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

Esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree per “infrastrutture” di cui al titolo 7 delle norme di attuazione del PRG;
 - b) aree per attività estrattive disciplinate dall'art. 22 delle norme di attuazione del PRG;
 - c) aree per attività agro-silvo-pastorali negli “spazi aperti” di cui al titolo 5 delle norme di attuazione del PRG, fermo restando le disposizioni di cui all'art 108;
 - d) fasce di rispetto e protezione disciplinate dall'art. 12 delle norme di attuazione del PRG;
 - e) le zone di tutela e protezione disciplinate dal titolo 8 delle norme di attuazione del PRG;

ART. 107

ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale individuate dalle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 108

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 109

ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 110 SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Gli spazi a parcheggio pertinenziali delle strutture commerciali di qualsiasi tipologia devono rispettare le caratteristiche, i vincoli insediativi e le dotazioni integrative riportate al punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1339/2013 e s.m. e i. e per quanto non già espressamente previsto da questa delibera, le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 3 settembre 2010 n. 2023 e s.m.e.i..
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano; nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A –Categoria 1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 111 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo individuate nel cartiglio delle presenti norme di attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.

Art. 112

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 113

AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 114

AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 115

CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 116

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Titolo 13°

Disciplina degli alloggi destinati a residenza

ART. 117

DEFINIZIONE, DISCIPLINA ED ECCEZIONI PER LA RESIDENZA TURISTICA ED ORDINARIA

1. Il presente piano regolatore generale, al fine di garantire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio del comune di Luserna, pone vincoli contro la proliferazione degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, ed incentiva la realizzazione di alloggi per la prima casa dei residenti.
2. Entro i perimetri del piano regolatore vige il vincolo di divieto di realizzazione di nuovi alloggi destinati al tempo libero e vacanze, ai sensi delle disposizioni delle norme provinciali in materia e delle norme del presente P.R.G.
3. Per ogni aspetto non trattato nelle presenti norme, ma che riguardi l'interpretazione e l'applicazione della normativa riguardante la residenza ordinaria si dovrà fare riferimento ai contenuti della L.P. 1/2008 e s.m.

ART. 118

DEFINIZIONI

1. Edificio residenziale:
Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi ed i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.) con l'esclusione di locali destinati ad altre attività quali laboratori artigiani, negozi, uffici ecc.
2. Alloggi per tempo libero e vacanze:
Alloggi occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo ai fini turistico-ricreativo
3. Alloggi destinati a residenza ordinaria:
Alloggi diversi da quelli di cui al punto 2.
4. La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui al punto 3. per tanto non coincidono necessariamente con la così detta "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc.
5. Edificio residenziale esistente:
Per edificio residenziale esistente si intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005 aveva destinazione d'uso residenziale sia ordinaria che per tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza. Per i medesimi fini inoltre è considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno dei centri storici che, secondo la tradizione locale, presenta oltre che una parte destinata a residenza anche una parte adibita a piccola stalla, al piano terreno e fienile nel sottotetto.
6. Volume:

Per volume si intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto. In caso di immobili con destinazioni plurime o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, tramezzi ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi a cui sono al servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

ART. 119

DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI

1. Nel rispetto delle previsioni del P.R.G., la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata alla iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario, salvo i casi di cui all'art. 114.
2. Sul territorio del comune di Luserna come individuato nella cartografia di piano, è vietata la realizzazione di nuovi alloggi per il tempo libero e vacanze, salvo quanto stabilito dal successivo art. 114.
3. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della L.P. 16/2005 che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale aumento del numero di alloggi sarà destinato alla residenza ordinaria.

ART. 120

DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI ESISTENTI

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005 nonché le domande di concessione ad edificare, non sono soggetti all'applicazione della legge e per tanto non può applicarsi nessuna limitazione relativa a numero, tipologia di alloggio ed intavolazione della residenza ordinaria.
2. Non sono soggetti all'applicazione della legge i casi di ampliamento del sottotetto nella quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, anche se per ricavare nuovi alloggi.
3. Non sono soggetti all'applicazione della legge i casi di ampliamento di volume, anche laterale, purché non venga incrementato il numero delle unità abitative presenti prima dell'intervento.
4. Non sono soggetti all'applicazione della legge gli interventi riguardanti i manufatti assimilati a "patrimonio edilizio tradizionale" a sensi dell'art. 61 della L.P. 1/2008 e s.m.i. di cui all'art. 30 e segg. della presente normativa.

ART. 121

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI

1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentiti, nel rispetto delle norme del P.R.G.
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggetti alle presenti prescrizioni:
 - a. il volume destinato ad alloggi per tempo libero e vacanze non potrà essere superiore alla percentuale rispetto il volume totale come stabilito dalla seguente tabella e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria;

VARIANTE PRG 2019

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvazione con Delibera. G.P. n. _____ di data ____/____/____

Pubblicazione BUR TAA n. ____ di data ____/____/____

DESTINAZIONE ATTUALE	Q.TA VOLUME RESIDENZA ORDINARIA	Q.TA VOLUME RESIDENZA TURISTICA
Alberghiero e ricettivo in genere	75%	25%
Funzioni pubbliche in edifici di proprietà pubblica	50%	50%
Produttivo e attrezzature di servizio	75%	25%
Commerciale	75%	25%
Agricolo	50%	50%
Impianti e rifugi	100%	0%

- b. in caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente lettera a., il volume in aumento dovrà essere destinato a residenza ordinaria, con intavolazione del vincolo.
3. Il volume destinato ad alloggi per tempo libero e vacanze di cui al punto 2.a. del presente articolo non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 57 della L.P. 1/2008, salvo quanto specificato nel successivo punto 4.
4. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio di destinazione d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007.

ART. 122

UTILIZZO DEL CONTINGENTE A DESTINAZIONE TURISTICA

1. Le quote di volume assegnate dalla Giunta provinciale, utilizzabili ai fini turistici e quantificate nella misura del 10% del dimensionamento residenziale con i valori e numero di alloggi specificati nella relazione di variante, vengono interamente riservati dal comune.
2. La loro assegnazione, per tutto il territorio comunale, potrà essere individuata solo sulla base di accordi di programma di elevato interesse strategico e rilevante interesse pubblico, preventivamente approvati dal Consiglio comunale, quali:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei volumi esistenti, dei materiali costruttivi e delle tipologie edilizie tradizionali;
 - nuovi interventi, con l'impegno in capo ai richiedenti dell'assunzione degli obblighi della realizzazione di opere di urbanizzazione o infrastrutture territoriali da cedere gratuitamente al comune;
 - nuovi interventi, con l'impegno in capo ai richiedenti di cedere al comune superfici fondiarie utili ai programmi dell'amministrazione comunale o atte ad ospitare strutture di interesse collettivo;
 - interventi di cui all'art. 56 della L.P. 1/2008.
3. Tutti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da apposita convenzione.

Elenco dei cartigli

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E DELLE DECLARATORIE:

ABITATO:	individua il centro riportato nelle cartografie in scala 1:2000
AREA N°:	il numero individua l'area interessata ed è riportato anche in cartografia;
PIANI ATT.:	obbligo di un piano attuativo con eventuale rinvio agli schemi d'intervento;
INDICE (Uf):	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq/mq
ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m):	Altezza massima del fronte espressa in metri.
ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (NP): in numero di piani	Altezza massima dell'edificio espressa in numero di piani
TIPOLOGIA:	tipologia edilizia prevista
DEST. D'USO:	destinazione d'uso vincolante

NB: nei casi particolari destinazione d'uso alternativa con indici differenziati.

Per le sigle "PLC" vedi articolo 20.

ALBERGHIERO = struttura ricettiva ai sensi art. 23 delle presenti norme di attuazione.

R.T.A. = Residenza Turistica Alberghiera (ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.P. 7/2002).

A.T. = Albergo Tradizionale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della LP 7/2002)

C.A.V. = Centro Appartamenti Vacanza (L.P. 12/1984 e s.m. – ora titolo VI della L.P. 7/2002).

ALLEGATI: esempi orientativi di corretta progettazione unitaria ed inserimento ambientale.

COMUNE DI LUSERNA

TAVOLA DI LUSERNA

ABITATO	ARE A N°	PIANI ATT.	INDICE (Uf)	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N. piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
LUSERNA	1			9.50	4 piani		
	2						ALBERGHIERO
	3		0.45	8.50	4 piani		
	4		0.45	8.50	4 piani		
	5		0.45	8.50	4 piani		
	6		0.45	8.50	4 piani		
	7		0.45	8.50	4 piani		
	8		0.45	8.50	4 piani		
	9		0.45	7.50	3 piani		
	10		0.45	8.50	4 piani		% DA RISERVARE ALLA RESIDENZA DAL 20 AL 100%
	11						SERVIZIO ACQUEDOTTO
	12						SERVIZIO ACQUEDOTTO
	13						SERVIZIO FOGNATURE

Tabelle

TABELLA 1 (Soppresso)

TABELLA 2

VARIAZIONI % MASSIME DI SUN CALCOLATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, ALL'ESTERNO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL P.R.G. IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE

DESTINAZIONE URBANISTICA	Aumento %	SUN max
Aree residenziali esistenti sature B1	Vedi art. 16	-
Area residenziali di completamento B2	0	-
Aree residenziali di nuova espansione C1 Aree miste prevalentemente residenziali C2"	0	-
Aree per attrezzature turistico ricettive	30	-
Aree agricole di cui all'art. 35bis.	15 - 30	-
Aree per aziende agricole	15 - 40	-
Verde privato	20%	120 mq
Aree ad elevata integrità	20%	120 mq
Aree di difesa paesaggistica	10%	60 mq
Aree di protezione dei corsi d'acqua	15	200
Aree di protezione dei laghi	0	0
Aree archeologiche	15%	60 mq
Aree a rischio geologico	15%	60 mq
Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti	15%	60 mq
Edifici non conformi alle prescrizioni di zona o con parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti	10%	60 mq

Nota bene:

Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona.

Le altezze massime previste dalle relative norme devono essere rispettate.

Le variazioni percentuali massime di volume possono essere adottate una sola volta.

TABELLA 3 (Soppresso)

TABELLA 4
TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO E/O DI PROTEZIONE a)

	NEGLI INSE- DIAMENTI (Tit. 3° e 4°) E AREE DI CUI AGLI artt.47 e 51 ml	NEGLI SPAZI APERTI (Tit. 5°) ml	A MISURARE DA
Ferrovia filotrainata	10	30	rotaie
Scale mobili ecc.	5	10	asse
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive
Acquedotti d)	--	2,5	asse
Collettori fognanti d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI			
scoperti c)	100	100	recinzione
coperti c)	50	50	fabbricato
DEPURATORI A SEDIMENTA- ZIONE MECCANICA			
scoperti c)	50	50	manufatti
coperti c)	30	30	manufatti
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	200	200	recinzione
(riducibili a distanze inferiori, nei casi e con le modalità di Legge)			recinzione

- a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 55, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).
- c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 5890/87.
- d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA 5

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (*)

Negli insediamenti - Titolo 3° e 4° - e nelle aree di cui agli articoli 47 e 51

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVIN- COLI DI PROGETTO
I CATEGORIA	15	40	60	90
II CATEGORIA	10	35	45	60
III CATEGORIA	5	25	35	25
IV CATEGORIA	5	15	25	20
V CATEGORIA ALTRE STRADE E PERCORSI ex art. 46	3	3	7.5	7.5

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- **dal limite del sedime stradale** per le strade e percorsi esistenti
per strade e percorsi esistenti da potenziare
- **dall'asse stradale** per strade e percorsi di progetto
per raccordi e/o svincoli di progetto

(*) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

TABELLA 5/B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (*)

Negli spazi aperti - titolo 5°

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI b)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	--
IV CATEGORIA	15	30	45	--
V CATEGORIA E ALTRE STRADE E PERCORSI ex art. 46	10	20	30	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- **dal limite del sedime stradale** per le strade e percorsi esistenti
- **dall'asse stradale** per strade e percorsi esistenti da potenziare
- per strade e percorsi di progetto
- per raccordi e/o svincoli di progetto

Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di un quinto per terreni la cui pendenza media % calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%

(*) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

TABELLA 6

SEZIONI TIPO DELLE STRADE DI PROGETTO:

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE		CARREGGIATA		BANCHINE	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
PRIMA CAT.	10.50	18.60	9.10	7.00+ 1.10+ 7.00	0.70	1.75
SECONDA CAT.	9.50	10.50	7.00	9.10	0.70	1.50
TERZA CAT.	7.00	9.50	6.00	7.50	0.50	0.75
IV^ - V^ CAT.	4.50	7.00	4.00	6.00	0.25	0.50
ALTRE STRADE	4.50	7.00	3.50	6.00	0.50	---
STRADE RURALI E BOSCHIVE	---	3.00	---	3.00	---	0.25

PIATTAFORMA STRADALE:






TABELLA 7


**SCHEMA TIPOLOGICO DEI MANUFATTI PER DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI O PER LA LEGNA
(Art 35 comma 13)**




PIANTA TIPO B




PROSPETTO PRINCIPALE
TIPO A



PROSPETTO LATERALE
TIPO A



PROSPETTO LATERALE TIPO B



PROSPETTO PRINCIPALE TIPO B




TABELLA 8 (Soppresso)

TABELLA 9 (Soppresso)

TABELLA 10 (Soppresso)

TABELLA 11 (Soppresso)

TABELLA 12 (Soppresso)

TABELLA 13 (Soppresso)

TABELLA 14 (Soppresso)

TABELLA 15 (Soppresso)

INDICE

Titolo 1° Il P.R.G. e la sua attuazione	3
ART. 1 DOCUMENTI DEL PIANO.....	3
ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO	3
ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
ART. 3 bis PIANI ATTUATIVI.....	4
ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO.....	5
ART. 5 DEROGHE AL PIANO	6
Titolo 2° Definizioni e prescrizioni generali.....	7
ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI.....	7
ART. 7 PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE.....	9
ART. 7 bis.....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E TRA LE COSTRUZIONI E I CONFINI	9
ART. 8 CATEGORIE D'INTERVENTO.....	10
ART. 9	11
EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO DI DESTINAZIONE	11
ART. 10 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI.....	11
ART. 10bis.....	12
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.....	12
ART. 10ter	12
INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO	13
ART. 11 DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA	13
ART. 12 FASCE DI RISPETTO E PROTEZIONE	13
ART. 12 bis VINCOLO CIMITERIALE E FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	13
ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI E CONDIZIONI DI EDIFICABILITA' ..	14
ART. 13bis.....	14
AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DECENNALE.....	14
ART. 14 RITROVAMENTI: NOTIFICHE	15
Titolo 3° Insediamenti	16
ART. 15 GENERALITA'	16
ART. 15bis COSTRUZIONI ACCESSORIE	16
ART. 16 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE B1	17
ART. 17 (soppresso).....	18
ART. 18 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B2.....	18
ART. 19 MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI C2.....	18
ART. 20 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE	19
ART. 21 AREE MULTIFUNZIONALI.....	19
ART. 22 ESTRATTIVE ALL'APERTO.....	20
ART. 23 AREE PER ATTREZZATURE TURISRTICO RICETTIVE.....	20
ART. 24-SOPPRESSO.....	21
ART. 25 SOPRESSO.....	21
ART. 26 ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE.....	22
ART. 27 VERDE PUBBLICO.....	23
ART. 28 SERVIZI PRIVATI.....	23
ART. 29 AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	24
Titolo 4° Insediamenti storici.....	25
ART. 30 DISPOSIZIONI SPECIALI PER CENTRI STORICI, MANUFATTI STORICI ISOLATI E PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE	25
ART. 30 bis EDIFICI STORICI SPARSI APPARTENENTI AL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE	26
ART. 30 ter NORME PARTICOLARI DI UTILIZZO E INFRASTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE	26
ART. 31 CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI.....	29

ART. 32 INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	32
ART. 33 PROGETTAZIONE SPECIALE	33
ART. 34 FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI.....	34
ART. 34bis MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE - D.LGS. N. 42 D.D. 22 GENNAIO 2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”	35
Titolo 5° Spazi aperti.....	37
ART. 35 GENERALITA'.....	37
ART. 35bis AREE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI.....	37
ART. 36 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE.....	39
ART. 37 AREE PER AZIENDE AGRICOLE.....	40
ART. 37 bis AREE AGRICOLE E AGRICOLE DI PREGIO DEL P.U.P.....	41
ART. 37 ter AREE PER ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AGRICOLA	41
ART. 38 SOPPRESSO.....	41
ART. 39 AREE A BOSCO	42
ART. 40 AREE A PASCOLO (ALPE).....	42
ART. 41 SOPPRESSO.....	43
Titolo 6° Zone Speciali	44
ART. 42 SOPPRESSO.....	44
Titolo 7° Infrastrutture	45
ART. 43 NORME GENERALI PER L' AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	45
ART. 44 INFRASTRUTTURE STRADALI.....	45
ART. 45 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI	46
ART. 46 AREE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, SCI ESCURSIONISTICI ED ATTREZZATI.....	47
ART. 47 AREE SCIABILI	47
ART. 48 ELETTRODOTTI - LINEE TELEFONICHE – IMPIANTI GENERATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI	49
ART. 48 bis AREE O SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI.....	49
ART. 49 DISCARICHE INERTI.....	51
ART. 50 IMPIANTI A FUNE PER LA MOBILITA'	52
Titolo 8° Zone di Tutela e Protezione	53
ART. 51 VERDE PRIVATO.....	53
ART. 52 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA	53
ART. 53 AREE DI PROTEZIONE NATURALISTICA.....	54
ART. 54	54
RETE ECOLOGICA DELGI ALTIPIANI.....	54
ART. 55 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	55
ART. 56 SOPPRESSO.....	56
ART. 57 AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI E DELLE SORGENTI	56
ART. 58 AREE ARCHEOLOGICHE.....	56
ART. 59 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO	57
ART. 60 VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	57
Titolo 9° Aree di Controllo Tecnico Amministrativo	58
ART. 61 AREE DI TUTELA AMBIENTALE.....	58
ART. 62 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO (soppresso).....	58
ART. 63 AREE GEOLOGICAMENTE SICURE (soppresso)	58
ART. 64 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	58
Titolo 10° Criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale.....	59
ART. 65 GENERALITA'	59
ART. 66 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELL'EDILIZIA CORRENTE	60
ART. 67 CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCENE URBANE	61
ART. 68 CRITERI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL VERDE E DEGLI SPAZI NON EDIFICATI NEI FONDI PRIVATI PROTEZIONE PAESAGGISTICA NEI CENTRI STORICI.....	61
ART. 69 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA BUONA TENUTA DEI LUOGHI NEGLI SPAZI APERTI... 62	
ART. 70 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI	63
ART. 71 PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE	64
ART. 72 TUTELA DEI BOSCHI.....	65
ART. 73 TUTELA DEI PASCOLI	65

ART. 74 TUTELA DELLE AREE MONTANE	66
ART. 75 TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D'ACQUA	66
ART. 76 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	67
ART. 77 OMISSIS	68
Titolo 11° Piani Attuativi	69
ART. 92 SOPPRESSO	69
Titolo 12° Programmazione urbanistica del settore commerciale	70
ART. 104 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE	70
ART. 105 TIPOLOGIE COMMERCIALI	70
ART. 106 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI	70
ART. 107 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	71
ART. 108 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	71
ART. 109 ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO	71
ART. 110 SPAZI DI PARCHEGGIO	72
Titolo 13° Disciplina degli alloggi destinati a residenza	75
ART. 117 DEFINIZIONE, DISCIPLINA ED ECCEZIONI PER LA RESIDENZA TURISTICA ED ORDINARIA	75
ART. 118 DEFINIZIONI	75
ART. 119 DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI	76
ART. 120 DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI ESISTENTI	76
ART. 121 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI	76
ART. 122 UTILIZZO DEL CONTINGENTE A DESTINAZIONE TURISTICA	77
Elenco dei cartigli	78
COMUNE DI LUSERNA	79
Tabelle	80
TABELLA 1 (Soppresso)	80
TABELLA 2	80
TABELLA 3 (Soppresso)	81
TABELLA 4	81
TABELLA 5	82
TABELLA 5/B	83
TABELLA 6	84
TABELLA 7	85
TABELLA 8 (Soppresso)	89
TABELLA 9 (Soppresso)	89
TABELLA 10 (Soppresso)	89
TABELLA 11 (Soppresso)	89
TABELLA 12 (Soppresso)	89
TABELLA 13 (Soppresso)	89
TABELLA 14 (Soppresso)	89
TABELLA 15 (Soppresso)	89